



**Banca
Popolare di Vicenza**

**ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
E ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

**Relazioni illustrative sugli argomenti
all'ordine del giorno**

Vicenza, 7 luglio 2016

INDICE

Relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea 5

1. Approvazione della proposta di modifica dello statuto sociale con riferimento agli articoli: 4 (*Capitale Sociale*), 12 (*Convocazione delle Assemblee*), 13 (*Intervento all'Assemblea e rappresentanza*), 15 (*Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea*), 18 (*Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione*), 19 (*Nomina del Consiglio di Amministrazione*) e 31 (*Nomina del Collegio sindacale*); eliminazione delle "*Norme Transitorie*". Delibere inerenti e conseguenti, conferimento dei relativi poteri.7

Relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea33

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto sociale anche - se del caso - tenuto conto delle eventuali modifiche di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:
 - i) eventuale determinazione del numero dei componenti;
 - ii) determinazione della durata in carica ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale;
 - iii) nomina dei suoi componenti;
 - iv) determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori e delle medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale;
 - v) delibere inerenti e conseguenti;35
2. Nomina, per gli esercizi 2016-2017-2018, del Collegio Sindacale e del suo Presidente:
 - i) nomina dei suoi componenti, effettivi e supplenti, e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - ii) determinazione, per l'intero mandato, del relativo emolumento annuale e delle eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - iii) delibere inerenti e conseguenti;40
3. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per il periodo 2016-2024, estremi compresi, e quindi per nove esercizi:
 - i) proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con la società KPMG S.p.A. - acquisite le osservazioni della detta società di revisione e sentito l'organo di controllo e nel rispetto di ogni previsione di legge – con efficacia differita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG stessa della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca. Delibere inerenti e conseguenti;
 - ii) proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – per gli esercizi dal 2016 al 2024 - a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo e con efficacia differita, in continuità rispetto alla risoluzione consensuale di cui al suddetto Punto 3.1. Delibere inerenti e conseguenti;
 - iii) determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti;43
4. Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.62

**Relazione illustrativa sull'argomento
all'ordine del giorno
della parte straordinaria dell'Assemblea**



- 1** **Approvazione della proposta di modifica dello statuto sociale con riferimento agli articoli: 4 (Capitale Sociale), 12 (Convocazione delle Assemblee), 13 (Intervento all'Assemblea e rappresentanza), 15 (Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea), 18 (Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) e 31 (Nomina del Collegio sindacale); eliminazione delle "Norme Transitorie". Delibere inerenti e conseguenti, conferimento dei relativi poteri;**

La presente Relazione Illustrativa si propone di fornire agli Azionisti le informazioni relative ad alcune modifiche statutarie che il Consiglio di Amministrazione della Banca sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea, in parte straordinaria, in data 7 luglio 2016, modifiche per le quali è stato richiesto il rilascio da parte di Banca d'Italia del provvedimento di accertamento della modifica di cui all'art. 56 del T.U.B. (Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs.385/1993), con la precisazione che l'eventuale delibera dell'Assemblea che approvi tali modifiche non produrrà effetti se non dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese (art. 2436 C.C.), che potrà avvenire, ai sensi di Legge, solo dopo il rilascio del detto provvedimento di accertamento.

* * *

Premesso quanto segue:

1. sebbene la Banca non sia stata ammessa alla quotazione nei mercati regolamentati, si lasceranno immutati gli articoli dello Statuto che fanno riferimento al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), evitando di dover procedere ad ulteriore immediata modifica statutaria nel caso mutasse la condizione della società, attualmente appunto non quotata;
2. si è provveduto a correggere un refuso presente nell'art. 4, comma 4, ultima parte, mentre, già in sede di deposito dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c., a seguito della sottoscrizione dell'intero aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della Delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria della Banca il 5 marzo 2016, in data 29 aprile 2016, sottoscrizione avvenuta da parte di Quaestio Capital Management SGR S.p.A. unipersonale, promotrice del fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso denominato "Atlante" (il "Fondo Atlante"), in nome per conto e nell'interesse del Fondo stesso, si è provveduto ad aggiornare il capitale sociale ed il numero di azioni riportati al comma 1 dell'art. 4, nonché ad espungere dal testo del medesimo art. 4 la delega ex art. 2443 c.c. già utilizzata e di cui al comma 5 del medesimo, nonché la norma transitoria ivi inserita al comma 6 in pendenza della sottoscrizione dell'aumento deliberato;
3. si lascerà, altresì, in considerazione di quanto già espresso al punto 1 che precede, inalterato - seppur adattandolo all'attuale compagine societaria e semplificandolo per quanto attiene alle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione - il meccanismo del voto di lista previsto sia per il Consiglio di Amministrazione, che per il Collegio Sindacale, nell'ottica di una tutela, seppur eventuale, delle minoranze (artt. 18, commi 1 et 6, 19, commi 4, 6, 8, 9 et 10, con aggiunta del comma 11, et 31, commi 4 et 6, con aggiunta del comma 11);
4. si sono inoltre ridotti, per semplicità, il termine per la presentazione delle liste (sia per la nomina degli amministratori che per quella dei sindaci) da 25 gg. a 15 gg. antecedenti la data fissata per l'Assemblea, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il rispetto del più ampio termine di preavviso previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili, nonché il termine (10 gg.) per il deposito dell'apposita comunicazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste (suddetti artt. 19, commi 4 e 6; et 31, commi 4 e 6). Per coerenza e per dare il tempo sufficiente alla presentazione delle liste, si è anche previsto che l'Assemblea sia convocata almeno 20 gg. prima della data fissata per la riunione, fermo restando, se del caso, ove ne ricorrano i presupposti, il rispetto del più ampio termine di preavviso e/o di diverse e/o ulteriori modalità di pubblicazione eventualmente previsti dalle normative anche regolamentari tempo per tempo applicabili (art. 12, comma 2);

5. si è eliminata dal testo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega, in quanto previsione strettamente legata alla realtà di una società quotata (art. 13, comma 3);
6. si è modificato l'art. 15, prevedendo che l'Assemblea si svolga di regola – ma unicamente ove previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili – in unica convocazione, applicandosi i *quorum* costitutivi di legge previsti per tale ipotesi e quindi modificando i commi 1 e 2 del medesimo articolo, e ciò: (i) in ragione dell'attuale disposto dell'art. 2369 c.c. che prevede l'unica convocazione con i *quorum* ivi indicati per le sole società che fanno ricorso al capitale di rischio, come definite ai sensi delle norme vigenti; e (ii) tenuto conto dell'attuale composizione della compagine societaria, che vede un socio con una maggioranza superiore al 99% delle azioni in circolazione e della mancata quotazione delle azioni della Banca sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"); per le quali motivazioni l'unica convocazione di cui al comma 1 dell'art. 15, in mancanza della Norma Transitoria III. di cui si propone l'eliminazione, avverrà di regola solo ove si verifichino i presupposti della sua applicazione;
7. tenuto conto della possibile riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione anche sino a nove membri e della possibilità di fissare il numero dei componenti il Consiglio stesso da un numero minimo di 9 ad un numero massimo di 13 membri, si è modificato il numero minimo dei consiglieri indipendenti passando dal numero fisso di quattro, alla frazione del terzo di quelli da eleggere, da arrotondarsi per eccesso in caso risulti un numero non intero (art. 18, commi 1 e 6 suddetti);
8. tenuto conto della possibile riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione anche sino a nove membri e della possibilità di fissare il numero dei componenti il Consiglio stesso da un numero minimo di 9 ad un numero massimo di 13 membri, si è introdotta la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di non procedere a cooptazione nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, ma ne rimangono in carica almeno 11 (art. 18, comma 1);
9. si sono eliminate le "Norme Transitorie" (I., II., III. et IV.) in calce all'art. 42 dello Statuto sociale, in quanto le stesse appaiono superate non essendo avvenuta la quotazione delle azioni della Banca sull'MTA.

Tanto premesso, ci si è quindi limitati esclusivamente a proporre di apportare modifiche minime e finalizzate a rendere efficiente il funzionamento dello Statuto sociale e del governo societario considerata la mancata quotazione della Banca e la presenza di un nuovo socio che ad oggi detiene il capitale sociale nella quota pari circa al 99,33%.

Pertanto, le ragioni delle modifiche statutarie proposte, che risultano dalla tabella, sono, principalmente e in sintesi, le seguenti:

- Art. 4 – Capitale sociale

E' stato solo eliminato un refuso, correggendo "Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a." in "Banca Popolare di Vicenza S.p.A.", vista l'avvenuta trasformazione della Banca in società per azioni.

- Art. 12 – Convocazione delle Assemblee: per motivi di praticità, è stata reinserita l'alternativa di pubblicazione dell'avviso di convocazione o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno due quotidiani tra i seguenti: - MF, Il Sole 24 Ore, Il Giornale di Vicenza, Il Gazzettino – mutuando nella sostanza la previsione che era già contenuta nella Norma Transitoria I, il tutto in conformità all'art. 2366, comma 2, C.C., ferme restando le diverse e/o ulteriori modalità di pubblicazione eventualmente previste dalle normative anche regolamentari tempo per tempo applicabili nel caso mutasse la condizione della società, attualmente non quotata; inoltre, si è previsto un termine di 20 giorni tra la pubblicazione e la data fissata per l'assemblea, con la previsione del contestuale impegno a rispettare comunque un eventuale più ampio termine di preavviso che fosse eventualmente previsto dalle normative anche regolamentari tempo per tempo applicabili nel caso mutasse la condizione della società, attualmente non quotata; in linea con tale ampliamento del termine per la pubblicazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 2366, comma 2, C.C., si è anche variato il termine necessario alla

presentazione delle liste in caso di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - portandolo a 15 gg. prima dell'assemblea invece che a 25 giorni prima della stessa (artt. 19, comma 4 e 31 comma 4). Anche in tale ipotesi, si è precisato l'impegno al rispetto del più ampio termine di preavviso previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili, nel caso appunto mutasse la condizione della società, attualmente non quotata.

- **Art. 13 – Intervento all'Assemblea e rappresentanza:** ai fini di una semplificazione, è stato eliminato il punto (ii), ossia la facoltà del Consiglio di Amministrazione di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega, in quanto previsione strettamente legata alla realtà di una società quotata, il tutto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

- **Art. 15 – Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea:** è stato precisato che l'Assemblea si svolge di regola – ma unicamente ove previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili – in unica convocazione, applicandosi i *quorum* costitutivi di legge previsti per tale ipotesi e quindi modificando i commi 1 et 2 del medesimo articolo. La *ratio* di tale modifica, che prevede l'unica convocazione applicabile con detti *quorum* unicamente ove previsto dalle normative tempo per tempo vigenti, si fonda: (i) sull'attuale disposto dell'art. 2369 c.c. che prevede l'unica convocazione con detti *quorum* per le sole società che fanno ricorso al capitale di rischio, come definite ai sensi delle norme vigenti; nonché (ii) sulla circostanza che l'attuale composizione della compagine societaria vede un socio con una maggioranza superiore al 99% delle azioni in circolazione e sulla circostanza che la società non è allo stato quotata e non può considerarsi società che fa ricorso al capitale di rischio (art. 2325-*bis* c.c., art. 111-bis Disp. Att. Trans. Cod. civ. et art. 116 TUF, con rinvio al Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato).

- **Art. 18 – Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione:** ai fini di una maggiore elasticità, il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero variabile di componenti, prevedendone un numero minimo di 9 (nove) fino ad un numero massimo di 13 (tredici) membri; non più quindi l'attuale numero fisso di 13 membri. Tenuto conto di tale modifica e anche della mancata quotazione - e pur comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 147-ter del TUF - è stato inoltre variato il numero minimo di componenti che dovranno possedere i requisiti di indipendenza, portandolo dal numero fisso di quattro ad almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso se a tale quota corrisponde un numero non intero. Nella formulazione di tale articolo si è comunque precisato che restano ferme in ogni caso le eventuali diverse previsioni di cui alle normative vigenti tempo per tempo applicabili.

Infine, per le medesime esigenze di elasticità, è stata introdotta la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di non procedere a cooptazione nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, ma ne rimangono in carica almeno 11.

- **Artt. 19 e 31 – Nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio sindacale:** fermo restando il meccanismo del voto di lista per entrambi gli organi e nell'ottica di una tutela della minoranza, è stato semplificato e adeguato tale meccanismo di nomina, anche per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, così come era già previsto per il Collegio Sindacale, dando rilievo alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, c.d. "lista di maggioranza", in quanto di norma presentata dal socio di maggioranza, nonché, a tutela della minoranza, solamente alla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, c.d. "lista di minoranza", che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la c.d. "lista di maggioranza".

Su tale argomento delle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione, corre l'obbligo evidenziare che le liste dei candidati che dovessero essere presentate in vista della prossima assemblea, dovranno essere redatte in conformità alle previsioni dello Statuto vigente (artt. 18 e 19) che, come noto, fissa in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ciò detto però, verosimilmente, a seguito dell'auspicata approvazione delle proposte modifiche statutarie da parte dell'assemblea straordinaria, l'effettiva nomina degli Amministratori avverrà avvalendosi della possibilità, fornita dal modificato art. 18 dello Statuto sociale, di determinare il numero dei componenti il Consiglio, laddove esso prevede, invece del numero fisso di membri, un numero variabile di



componenti il Consiglio di Amministrazione (da un numero minimo di 9 ad un numero massimo di 13 membri), per cui si rende noto sin d'ora che, se ciò si verificasse, nel caso in cui la lista o le liste presentate contenessero un numero di candidati superiore ai consiglieri da eleggere, potrebbe risultare eletto un numero inferiore di membri rispetto a quello indicato nella lista originariamente presentata, espungendo dalla stessa gli ultimi nominativi in ordine progressivo fino a raggiungere il numero degli amministratori da eleggere e fermo restando il rispetto dei requisiti, in particolare di indipendenza, e l'equilibrio tra generi richiesti anche prima della detta modifica (quanto all'indipendenza, in base alla nuova norma statutaria, un terzo dei Consiglieri - e se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso -, fermo restando il numero minimo di 4 previsto dall'articolo 18, comma 6, dello Statuto Sociale vigente come da documento del Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale). Se mutasse l'attuale composizione della compagine sociale e fossero presentate liste di minoranza, dovrà comunque essere garantito quanto previsto dal vigente art. 18 e, quindi, dovrà essere garantito che almeno tre amministratori siano tratti dalle liste di minoranza secondo quanto ivi previsto, mentre si ridurrà il numero degli amministratori tratti dalla "lista di maggioranza", espungendo dalla stessa gli ultimi in ordine progressivo fino a raggiungere il numero degli amministratori da eleggere, e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti sia dalla vecchia che dalla nuova norma e l'equilibrio tra generi, il tutto però nel rispetto del meccanismo di nomina previsto dallo statuto. In considerazione di quanto precede, la nomina degli amministratori dovrà avvenire in modo tale da garantire la presenza di un numero adeguato di componenti dell'organo amministrativo che siano in possesso dei requisiti di indipendenza, fermo restando il numero minimo previsto dallo Statuto e tenendo conto del criterio di genere nella presentazione delle candidature in modo che, in ogni caso, come da documento del Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, sia garantita la presenza di almeno un componente del genere meno rappresentato nell'organo di appartenenza.

Inoltre si è aggiunto, rispetto all'attuale testo, una previsione che garantisca, anche nell'ipotesi di non quotazione delle azioni della Banca, il rispetto delle previsioni circa l'equilibrio tra i generi diversi all'interno degli organi sociali. Come sopra già indicato - e fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il rispetto del più ampio termine di preavviso previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili - si è ridotto il termine per la presentazione delle liste da 25 giorni ad almeno 15 giorni prima dell'assemblea, in coerenza con il nuovo termine di 20 giorni che deve intercorrere tra la convocazione e la data fissata per l'assemblea stessa, sempre nell'ottica di una semplificazione ed in assenza di norme che, nello statuto, obblighino all'osservanza di termini più lunghi, tenuto conto dell'eliminazione della Norma Transitoria III. dello Statuto.

Infine, si è conseguentemente anche ridotto a 10 giorni prima dell'assemblea il termine entro il quale i soci che abbiano presentato la lista potranno depositare la comunicazione comprovante la titolarità del relativo numero di azioni, necessaria alla presentazione delle liste e che all'uopo andrà rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, sempre fermo restando il rispetto del più ampio termine di preavviso previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili.

Le singole variazioni proposte agli artt. 4, comma 4, art. 12 comma 2, art. 13 comma 3, art. 15, commi 1 et 2, art. 18 commi 1 et 6, art. 19 commi 4, 6, 8, 9 et 10, con aggiunta del comma 11, art. 31, commi 4 e 6, con aggiunta del comma 11, nonché con eliminazione dallo statuto delle Norme Transitorie (I., II., III. et IV.) poste in calce all'art. 42 sono di seguito evidenziate, confrontando, articolo per articolo, il testo attualmente vigente (a sinistra della Tabella – Testo Vigente), con il testo proposto (a destra della Tabella – Testo che evidenzia le modifiche proposte), rinviandosi, per un breve commento sulle singole modifiche proposte, alle motivazioni delle stesse come sopra esposte per le varie modifiche in relazione ai vari articoli interessati.



MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA SOCIETÀ PER AZIONI	
TESTO VIGENTE	TESTO CHE EVIDENZIA LE MODIFICHE PROPOSTE
<p>Art. 4 - Capitale sociale</p> <p>[1] Il capitale sociale è di euro 677.204.358,75 (seicentoseptantasettemilioni duecentoquattromila trecentocinquantotto virgola settantacinque) - ed è rappresentato da n. 15.100.587.829 (quindicimiliardi centomilioni cinquecentoottantasettemila ottocentoventinove) - azioni prive di valore nominale esplicito.</p> <p>[2] Le azioni sono nominative ed indivisibili; per la contitolarità delle medesime si applicano le disposizioni di legge.</p> <p>[3] Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Società può conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile.</p> <p>[4] L'assemblea straordinaria del 5 marzo 2016 ha confermato la deliberazione assembleare del 26 aprile 2014, con la quale è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di deliberare, in una o più volte, entro e non oltre tre anni dalla data della deliberazione, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per un controvalore di massimi nominali Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 120.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale della Banca Popolare di Vicenza, delle Banche e delle Società controllate secondo modalità da stabilirsi in base alla normativa vigente. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo dell'esistente Riserva ex articolo 2349 del codice civile, eventualmente di anno in anno ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità che fossero dettate dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega attribuitagli ai sensi dell'articolo</p>	<p>Art. 4 - Capitale sociale</p> <p>[1] Il capitale sociale è di euro 677.204.358,75 (seicentoseptantasettemilioni duecentoquattromila trecentocinquantotto virgola settantacinque) - ed è rappresentato da n. 15.100.587.829 (quindicimiliardi centomilioni cinquecentoottantasettemila ottocentoventinove) - azioni prive di valore nominale esplicito.</p> <p>[2] Le azioni sono nominative ed indivisibili; per la contitolarità delle medesime si applicano le disposizioni di legge.</p> <p>[3] Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Società può conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile.</p> <p>[4] L'assemblea straordinaria del 5 marzo 2016 ha confermato la deliberazione assembleare del 26 aprile 2014, con la quale è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di deliberare, in una o più volte, entro e non oltre tre anni dalla data della deliberazione, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per un controvalore di massimi nominali Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 120.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale della Banca Popolare di Vicenza, delle Banche e delle Società controllate secondo modalità da stabilirsi in base alla normativa vigente. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo dell'esistente Riserva ex articolo 2349 del codice civile, eventualmente di anno in anno ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità che fossero dettate dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega attribuitagli ai sensi dell'articolo</p>



2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011, ha deliberato in data 15 aprile 2014: a) una c.d. "prima tranche" di aumento di capitale sociale, scindibile, per massimi nominali euro 36.467.205,00 mediante emissione di massime n. 9.724.588 azioni ordinarie e b) una c.d. "seconda tranche" (c.d. premio fedeltà) di aumento di capitale sociale, scindibile, per nominali euro 7.566.795,00 mediante emissione di massime n. 2.017.812 nuove azioni da emettersi soltanto a favore dei sottoscrittori della prima tranche di aumento di capitale in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4.1.5 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari depositata in Consob in data 9 maggio 2014.

Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega attribuitagli dall'Assemblea dei Soci del 13 novembre 2004, ai sensi dell'articolo 2420 ter del codice civile, ha deliberato in data 15 settembre 2009 e 20 ottobre 2009 l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile subordinato denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile EUR 328.878.663,00 2009-2016" dell'importo complessivo di nominali massimi Euro 328.878.663,00

(trecentoventottomilionioctocentosettantottomilasei-centosessantatre virgola zero zero centesimi) da offrire in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili, deliberando nel contempo, ora per allora, l'aumento di capitale al servizio del suddetto prestito e nei limiti dell'avvenuta conversione per un importo massimo di euro 20.385.026,25 (ventimilionitrecentottantacinquemilaventisei virgola venticinque) mediante emissione sino ad un numero massimo di 5.436.007 azioni ordinarie della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a..

Art. 12 – Convocazione delle Assemblee

[1] Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche norme, la convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011, ha deliberato in data 15 aprile 2014: a) una c.d. "prima tranche" di aumento di capitale sociale, scindibile, per massimi nominali euro 36.467.205,00 mediante emissione di massime n. 9.724.588 azioni ordinarie e b) una c.d. "seconda tranche" (c.d. premio fedeltà) di aumento di capitale sociale, scindibile, per nominali euro 7.566.795,00 mediante emissione di massime n. 2.017.812 nuove azioni da emettersi soltanto a favore dei sottoscrittori della prima tranche di aumento di capitale in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4.1.5 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari depositata in Consob in data 9 maggio 2014.

Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega attribuitagli dall'Assemblea dei Soci del 13 novembre 2004, ai sensi dell'articolo 2420 ter del codice civile, ha deliberato in data 15 settembre 2009 e 20 ottobre 2009 l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile subordinato denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile EUR 328.878.663,00 2009-2016" dell'importo complessivo di nominali massimi Euro 328.878.663,00

(trecentoventottomilionioctocentosettantottomilasei-centosessantatre virgola zero zero centesimi) da offrire in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili, deliberando nel contempo, ora per allora, l'aumento di capitale al servizio del suddetto prestito e nei limiti dell'avvenuta conversione per un importo massimo di euro 20.385.026,25 (ventimilionitrecentottantacinquemilaventisei virgola venticinque) mediante emissione sino ad un numero massimo di 5.436.007 azioni ordinarie della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a..

Art. 12 – Convocazione delle Assemblee

[1] Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche norme, la convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.



[2] L'Assemblea è convocata nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili.

[3] L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

[4] In ogni caso l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza. Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella

[2] L'Assemblea è convocata nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

~~L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili.~~

L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e nel rispetto del più ampio termine di preavviso ero di diverse ero - alternno - modalità - di pubblicazione - eventualmente previsti dalle normative anche regolamentari tempo per tempo applicabili - nell'avviso - della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero - in alternativa, in almeno due dei seguenti quotidiani:

- IMF

- L'Espresso

- Il Giornale di Vicenza

- Il Sole 24 Ore

nei quali - due - ciascun - candidato - hanno - chiesto - le - pubblicazioni - dovranno - essere - pubblicato - nella - Gazzetta - ufficiale. Resta fermo l'adempimento - di - ogni - altro - prescrizione - prevista - dalla - normativa - vigente - anche - regolamentare, tempo per tempo applicabile

[3] L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

[4] In ogni caso l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza. Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella



<p>domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Inoltre, se e da quando le azioni siano quotate in un mercato regolamentato, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	<p>domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Inoltre, se e da quando le azioni siano quotate in un mercato regolamentato, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p>
<p>Art. 13 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza</p> <p>[1] Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.</p> <p>[2] Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro tempore applicabile.</p> <p>[3] Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare all'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari. Con l'ammissione delle azioni alla quotazione in un mercato regolamentato, ferma ogni altra disposizione in tema di deleghe, (i) la delega può anche essere notificata mediante posta elettronica secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente (ii) è facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto</p>	<p>Art. 13 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza</p> <p>[1] Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.</p> <p>[2] Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro tempore applicabile.</p> <p>[3] Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare all'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari. Se l'azione è stata ammessa alla quotazione in un mercato regolamentato, ferma ogni altra disposizione in tema di deleghe, (i) la delega può anche essere notificata mediante posta elettronica secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente (ii) è facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più</p>



<p>possono conferire, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, delega con istruzioni su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto tuttavia con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p>[4] Non è ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p>[5] L'Assemblea, ove l'avviso di convocazione lo preveda ed in conformità alle disposizioni del regolamento assembleare, può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'Assemblea, o in altri comuni purché in Italia, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.</p> <p>[6] In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.</p>	<p>soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, delega con istruzioni su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto tuttavia con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p>[4] Non è ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p>[5] L'Assemblea, ove l'avviso di convocazione lo preveda ed in conformità alle disposizioni del regolamento assembleare, può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'Assemblea, o in altri comuni purché in Italia, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.</p> <p>[6] In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.</p>
<p>Art. 15 - Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>[1] L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si svolgono di regola in unica convocazione, applicandosi i quorum costitutivi di legge previsti per tale ipotesi.</p> <p>[2] L'avviso di convocazione può prevedere anche una seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e/o una seconda e/o terza convocazione per l'Assemblea straordinaria applicandosi anche in tal caso i quorum costitutivi previsti dalla legge.</p>	<p>Art. 15 - Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>[1] L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si svolgono di regola o, in alternativa, ove previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili in unica convocazione, applicandosi i quorum costitutivi di legge previsti per tale ipotesi.</p> <p>[2] L'avviso di convocazione o, in alternativa, ove previsto dalle normative vigenti può prevedere anche una seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e/o una seconda e/o terza convocazione per l'Assemblea straordinaria applicandosi anche in tal caso i quorum costitutivi previsti dalla legge.</p>



<p>[3] L'Assemblea delibera con i quorum previsti dalla legge a seconda che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, seconda o terza convocazione, ferme restando le diverse disposizioni previste dal presente Statuto per la nomina delle cariche sociali e previste dall'apposito regolamento per le operazioni con parti correlate.</p> <p>[4] Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.</p>	<p>[3] L'Assemblea delibera con i quorum previsti dalla legge a seconda che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, seconda o terza convocazione, ferme restando le diverse disposizioni previste dal presente Statuto per la nomina delle cariche sociali e previste dall'apposito regolamento per le operazioni con parti correlate.</p> <p>[4] Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.</p>
<p>Art. 18 – Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione</p> <p>[1] Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 (tredici) membri, nominati dall'Assemblea, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dalle norme di Vigilanza per le banche e dallo Statuto sociale.</p> <p>[2] I candidati devono possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla normativa regolamentare pro tempore vigente. Laddove (e fino a che) la normativa regolamentare non regoli espressamente la materia, i candidati devono avere acquisito adeguata esperienza - attraverso lo svolgimento almeno triennale di attività di direzione e/o manageriale - in attività finanziarie e/o di organizzazione e gestione del personale e/o di controllo di gestione di rischi e/o produttive o commerciali. In questo caso, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea si preciserà se ed i limiti in cui (di regola non</p>	<p>Art. 18 – Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione</p> <p>[1] Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 (tredici) 13 (tredici) membri, nominati dall'Assemblea, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dalle norme di Vigilanza per le banche e dallo Statuto sociale.</p> <p>[2] I candidati devono possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla normativa regolamentare pro tempore vigente. Laddove (e fino a che) la normativa regolamentare non regoli espressamente la materia, i candidati devono avere acquisito adeguata esperienza - attraverso lo svolgimento almeno triennale di attività di direzione e/o manageriale - in attività finanziarie e/o di organizzazione e gestione del personale e/o di controllo di gestione di rischi e/o produttive o commerciali. In questo caso, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea si preciserà se ed i limiti in cui (di regola non</p>



superiori ad un terzo dei candidati) possono essere altresì candidati coloro che, anche senza avere maturato una esperienza nei settori di cui sopra, siano iscritti da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, dottori commercialisti, notai, revisori legali dei conti e/o abbiano svolto per almeno dieci anni insegnamento universitario in materie giuridiche, aziendali, quantitative, economiche.

[3] Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

[4] La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

[5] Oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l'essere legato alla Società – fatta eccezione per il Direttore Generale che assuma la carica di Consigliere Delegato – da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.

[6] Almeno quattro Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

[7] Ai fini della presente disposizione sono considerati indipendenti i Consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di

superiori ad un terzo dei candidati) possono essere altresì candidati coloro che, anche senza avere maturato una esperienza nei settori di cui sopra, siano iscritti da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, dottori commercialisti, notai, revisori legali dei conti e/o abbiano svolto per almeno dieci anni insegnamento universitario in materie giuridiche, aziendali, quantitative, economiche.

[3] Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

[4] La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

[5] Oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l'essere legato alla Società – fatta eccezione per il Direttore Generale che assuma la carica di Consigliere Delegato – da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.

[6] Ferme le eventuali diverse previsioni di cui alle normative vigenti tempo per tempo applicabili. **Almeno un terzo quattro** dei Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo. Se il numero non corrisponde un numero non inferiore a quest'ultimo e arrotondato per eccesso.

[7] Ai fini della presente disposizione sono considerati indipendenti i Consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di

giudizio, fatta avvertenza che un Consigliere non è comunque considerato indipendente se ricade in almeno una delle seguenti ipotesi:

a) se è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei Consiglieri della Società ovvero dei Consiglieri delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

c) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi e i Dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione creditizia, commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la Società;

giudizio, fatta avvertenza che un Consigliere non è comunque considerato indipendente se ricade in almeno una delle seguenti ipotesi:

a) se è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei Consiglieri della Società ovvero dei Consiglieri delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

c) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi e i Dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione creditizia, commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la Società;



<p>- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;</p> <p>e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>f) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>g) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;</p> <p>h) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dei conti della Società;</p> <p>i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p> <p>[8] Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p> <p>[9] I Consiglieri di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.</p>	<p>- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;</p> <p>e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>f) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>g) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;</p> <p>h) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dei conti della Società;</p> <p>i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p> <p>[8] Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p> <p>[9] I Consiglieri di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.</p>
<p>Art. 19 - Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>[1] All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnata dai presentatori una numerazione progressiva, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p>	<p>Art. 19 - Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>[1] All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnata dai presentatori una numerazione progressiva, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p>



[2] Possono presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

[3] In ciascuna lista i candidati, sono ordinati mediante numero progressivo. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del presente Statuto. Devono espressamente essere indicati i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra.

[4] Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

[5] Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa, e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Inoltre, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del medesimo decreto non possono presentare o concorrere alla presentazione,

[2] Possono presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

[3] In ciascuna lista i candidati, sono ordinati mediante numero progressivo. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del presente Statuto. Devono espressamente essere indicati i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra.

[4] Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il ~~venticinquesimo~~ ~~giorno~~ precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

[5] Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa, e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Inoltre, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del medesimo decreto non possono presentare o concorrere alla presentazione,

neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

[6] Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati per ciascun candidato il curriculum professionale, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società, e la dichiarazione autenticata ai sensi di legge con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, compreso, se del caso, quelli di indipendenza ai sensi di legge e di Statuto. L'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, con le modalità previste dalla disciplina vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da rispettare le proporzioni stabilite dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

[7] Le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate.

[8] In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

- a) ogni socio può votare solo una lista;
- b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto un numero di voti almeno pari alla metà della percentuale di capitale richiesta, ai sensi di

neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

[6] Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati per ciascun candidato il curriculum professionale, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società, e la dichiarazione autenticata ai sensi di legge con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, compreso, se del caso, quelli di indipendenza ai sensi di legge e di Statuto. L'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché almeno ~~per~~ ~~ventuno~~ ~~giorni~~ ~~prima~~ - ~~o nei più ampi termini di preavviso previsti dalle normative vigenti (e, per tempo applicabili)~~ - della data dell'Assemblea in prima convocazione, con le modalità previste dalla disciplina vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da rispettare le proporzioni stabilite dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

[7] Le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate.

[8] In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

- a) ogni socio può votare solo una lista;
- b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto un numero di voti almeno pari alla metà della percentuale di capitale richiesta, ai sensi di



quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima;

c) qualora sia stata presentata solo una lista che abbia superato la soglia di voti di cui al precedente punto b), tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;

d) qualora siano state presentate due o più liste che abbiano superato la soglia di voti di cui al precedente punto b):

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, dieci Amministratori;

(ii) i restanti tre amministratori sono tratti dalle altre liste in proporzione ai voti ottenuti secondo quanto di seguito previsto: (x) ai primi tre candidati di ciascuna lista viene progressivamente assegnato, secondo l'ordine nel quale i candidati sono elencati all'interno della lista di appartenenza, un quoziente, pari al numero dei voti ottenuti dalla lista di appartenenza diviso per uno (per il primo candidato), due (per il secondo) e tre (per il terzo); (y) i primi tre candidati di ogni lista sono ordinati in un'unica graduatoria decrescente in funzione del quoziente ad essi attribuito; (z) risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che almeno un candidato deve essere tratto da una lista che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e abbia superato la soglia di voti di cui al precedente punto b); pertanto, nel caso in cui ciò non avvenga, il candidato tratto da una delle liste collegate con il quoziente più basso sarà sostituito dal primo candidato della lista che, tra quelle non collegate, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun

quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima;

c) qualora sia stata presentata solo una lista che abbia superato la soglia di voti di cui al precedente punto b), tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;

d) qualora siano state presentate due o più liste che abbiano superato la soglia di voti di cui al precedente punto b):

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, ~~dieci~~ **dieci** Amministratori

~~dal~~ ~~numero~~ ~~dei~~ ~~voti~~ ~~ottenuti~~ ~~dalla~~ ~~lista~~ ~~di~~ ~~appartenenza~~ ~~diviso~~ ~~per~~ ~~uno~~ ~~(per~~ ~~il~~ ~~primo~~ ~~candidato)~~ ~~, due~~ ~~(per~~ ~~il~~ ~~secondo)~~ ~~e~~ ~~tre~~ ~~(per~~ ~~il~~ ~~terzo)~~ ~~; (y) i~~ ~~primi~~ ~~tre~~ ~~candidati~~ ~~di~~ ~~ogni~~ ~~lista~~ ~~sono~~ ~~ordinati~~ ~~in~~ ~~un'unica~~ ~~graduatoria~~ ~~decrescente~~ ~~in~~ ~~funzione~~ ~~del~~ ~~quoziente~~ ~~ad~~ ~~essi~~ ~~attribuito); (z) risultano~~ ~~eletti~~ ~~i~~ ~~tre~~ ~~candidati~~ ~~che~~ ~~hanno~~ ~~ottenuto~~ ~~i~~ ~~quozienti~~ ~~più~~ ~~elevati)~~ ~~, fermo~~ ~~restando~~ ~~che~~ ~~almeno~~ ~~un~~ ~~candidato~~ ~~deve~~ ~~essere~~ ~~tratto~~ ~~da~~ ~~una~~ ~~lista~~ ~~che~~ ~~, ai~~ ~~sensi~~ ~~della~~ ~~normativa~~ ~~anche~~ ~~regolamentare~~ ~~vigente,~~ ~~non~~ ~~sia~~ ~~collegata,~~ ~~neppure~~ ~~indirettamente,~~ ~~con~~ ~~i~~ ~~soci~~ ~~che~~ ~~hanno~~ ~~presentato~~ ~~o~~ ~~votato~~ ~~la~~ ~~lista~~ ~~che~~ ~~ha~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~e~~ ~~abbia~~ ~~superato~~ ~~la~~ ~~soglia~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~al~~ ~~precedente~~ ~~punto~~ ~~b);~~ ~~per~~ ~~tanto,~~ ~~nel~~ ~~caso~~ ~~in~~ ~~cui~~ ~~ciò~~ ~~non~~ ~~avvenga,~~ ~~il~~ ~~candidato~~ ~~tratto~~ ~~da~~ ~~una~~ ~~delle~~ ~~liste~~ ~~collegate~~ ~~con~~ ~~il~~ ~~quoziente~~ ~~più~~ ~~basso~~ ~~sarà~~ ~~sostituito~~ ~~dal~~ ~~primo~~ ~~candidato~~ ~~della~~ ~~lista~~ ~~che,~~ ~~tra~~ ~~quelle~~ ~~non~~ ~~collegate,~~ ~~abbia~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti).~~

~~una~~ ~~lista~~ ~~che,~~ ~~ai~~ ~~sensi~~ ~~della~~ ~~normativa~~ ~~anche~~ ~~regolamentare~~ ~~vigente,~~ ~~non~~ ~~sia~~ ~~collegata,~~ ~~neppure~~ ~~indirettamente,~~ ~~con~~ ~~i~~ ~~soci~~ ~~che~~ ~~hanno~~ ~~presentato~~ ~~o~~ ~~votato~~ ~~la~~ ~~lista~~ ~~che~~ ~~ha~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~e~~ ~~abbia~~ ~~superato~~ ~~la~~ ~~soglia~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~al~~ ~~precedente~~ ~~punto~~ ~~b);~~ ~~per~~ ~~tanto,~~ ~~nel~~ ~~caso~~ ~~in~~ ~~cui~~ ~~ciò~~ ~~non~~ ~~avvenga,~~ ~~il~~ ~~candidato~~ ~~tratto~~ ~~da~~ ~~una~~ ~~delle~~ ~~liste~~ ~~collegate~~ ~~con~~ ~~il~~ ~~quoziente~~ ~~più~~ ~~basso~~ ~~sarà~~ ~~sostituito~~ ~~dal~~ ~~primo~~ ~~candidato~~ ~~della~~ ~~lista~~ ~~che,~~ ~~tra~~ ~~quelle~~ ~~non~~ ~~collegate,~~ ~~abbia~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti).~~

(ii) i restanti ~~tre~~ **dieci** amministratori ~~sono tratti dalle altre liste in proporzione ai voti ottenuti secondo quanto di seguito previsto: (x) ai primi tre candidati di ciascuna lista viene progressivamente assegnato, secondo l'ordine nel quale i candidati sono elencati all'interno della lista di appartenenza, un quoziente, pari al numero dei voti ottenuti dalla lista di appartenenza diviso per uno (per il primo candidato), due (per il secondo) e tre (per il terzo); (y) i primi tre candidati di ogni lista sono ordinati in un'unica graduatoria decrescente in funzione del quoziente ad essi attribuito; (z) risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che almeno un candidato deve essere tratto da una lista che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e abbia superato la soglia di voti di cui al precedente punto b); pertanto, nel caso in cui ciò non avvenga, il candidato tratto da una delle liste collegate con il quoziente più basso sarà sostituito dal primo candidato della lista che, tra quelle non collegate, abbia ottenuto il maggior numero di voti.~~

~~una~~ ~~lista~~ ~~che,~~ ~~ai~~ ~~sensi~~ ~~della~~ ~~normativa~~ ~~anche~~ ~~regolamentare~~ ~~vigente,~~ ~~non~~ ~~sia~~ ~~collegata,~~ ~~neppure~~ ~~indirettamente,~~ ~~con~~ ~~i~~ ~~soci~~ ~~che~~ ~~hanno~~ ~~presentato~~ ~~o~~ ~~votato~~ ~~la~~ ~~lista~~ ~~che~~ ~~ha~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~e~~ ~~abbia~~ ~~superato~~ ~~la~~ ~~soglia~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~al~~ ~~precedente~~ ~~punto~~ ~~b);~~ ~~per~~ ~~tanto,~~ ~~nel~~ ~~caso~~ ~~in~~ ~~cui~~ ~~ciò~~ ~~non~~ ~~avvenga,~~ ~~il~~ ~~candidato~~ ~~tratto~~ ~~da~~ ~~una~~ ~~delle~~ ~~liste~~ ~~collegate~~ ~~con~~ ~~il~~ ~~quoziente~~ ~~più~~ ~~basso~~ ~~sarà~~ ~~sostituito~~ ~~dal~~ ~~primo~~ ~~candidato~~ ~~della~~ ~~lista~~ ~~che,~~ ~~tra~~ ~~quelle~~ ~~non~~ ~~collegate,~~ ~~abbia~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti).~~

~~una~~ ~~lista~~ ~~che,~~ ~~ai~~ ~~sensi~~ ~~della~~ ~~normativa~~ ~~anche~~ ~~regolamentare~~ ~~vigente,~~ ~~non~~ ~~sia~~ ~~collegata,~~ ~~neppure~~ ~~indirettamente,~~ ~~con~~ ~~i~~ ~~soci~~ ~~che~~ ~~hanno~~ ~~presentato~~ ~~o~~ ~~votato~~ ~~la~~ ~~lista~~ ~~che~~ ~~ha~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~e~~ ~~abbia~~ ~~superato~~ ~~la~~ ~~soglia~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~al~~ ~~precedente~~ ~~punto~~ ~~b);~~ ~~per~~ ~~tanto,~~ ~~nel~~ ~~caso~~ ~~in~~ ~~cui~~ ~~ciò~~ ~~non~~ ~~avvenga,~~ ~~il~~ ~~candidato~~ ~~tratto~~ ~~da~~ ~~una~~ ~~delle~~ ~~liste~~ ~~collegate~~ ~~con~~ ~~il~~ ~~quoziente~~ ~~più~~ ~~basso~~ ~~sarà~~ ~~sostituito~~ ~~dal~~ ~~primo~~ ~~candidato~~ ~~della~~ ~~lista~~ ~~che,~~ ~~tra~~ ~~quelle~~ ~~non~~ ~~collegate,~~ ~~abbia~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti).~~

~~ai~~ ~~primi~~ ~~tre~~ ~~candidati~~ ~~di~~ ~~ciascuna~~ ~~lista~~ ~~viene~~ ~~progressivamente~~ ~~assegnato,~~ ~~secondo~~ ~~l'ordine~~ ~~nel~~ ~~quale~~ ~~i~~ ~~candidati~~ ~~sono~~ ~~elencati~~ ~~all'interno~~ ~~della~~ ~~lista~~ ~~di~~ ~~appartenenza,~~ ~~un~~ ~~quoziente,~~ ~~pari~~ ~~al~~ ~~numero~~ ~~dei~~ ~~voti~~ ~~ottenuti~~ ~~dalla~~ ~~lista~~ ~~di~~ ~~appartenenza~~ ~~diviso~~ ~~per~~ ~~uno~~ ~~(per~~ ~~il~~ ~~primo~~ ~~candidato)~~ ~~, due~~ ~~(per~~ ~~il~~ ~~secondo)~~ ~~e~~ ~~tre~~ ~~(per~~ ~~il~~ ~~terzo)~~ ~~; (y) i~~ ~~primi~~ ~~tre~~ ~~candidati~~ ~~di~~ ~~ogni~~ ~~lista~~ ~~sono~~ ~~ordinati~~ ~~in~~ ~~un'unica~~ ~~graduatoria~~ ~~decrescente~~ ~~in~~ ~~funzione~~ ~~del~~ ~~quoziente~~ ~~ad~~ ~~essi~~ ~~attribuito); (z) risultano~~ ~~eletti~~ ~~i~~ ~~tre~~ ~~candidati~~ ~~che~~ ~~hanno~~ ~~ottenuto~~ ~~i~~ ~~quozienti~~ ~~più~~ ~~elevati)~~ ~~, fermo~~ ~~restando~~ ~~che~~ ~~almeno~~ ~~un~~ ~~candidato~~ ~~deve~~ ~~essere~~ ~~tratto~~ ~~da~~ ~~una~~ ~~lista~~ ~~che,~~ ~~ai~~ ~~sensi~~ ~~della~~ ~~normativa~~ ~~anche~~ ~~regolamentare~~ ~~vigente,~~ ~~non~~ ~~sia~~ ~~collegata,~~ ~~neppure~~ ~~indirettamente,~~ ~~con~~ ~~i~~ ~~soci~~ ~~che~~ ~~hanno~~ ~~presentato~~ ~~o~~ ~~votato~~ ~~la~~ ~~lista~~ ~~che~~ ~~ha~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~e~~ ~~abbia~~ ~~superato~~ ~~la~~ ~~soglia~~ ~~di~~ ~~voti~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~al~~ ~~precedente~~ ~~punto~~ ~~b);~~ ~~per~~ ~~tanto,~~ ~~nel~~ ~~caso~~ ~~in~~ ~~cui~~ ~~ciò~~ ~~non~~ ~~avvenga,~~ ~~il~~ ~~candidato~~ ~~tratto~~ ~~da~~ ~~una~~ ~~delle~~ ~~liste~~ ~~collegate~~ ~~con~~ ~~il~~ ~~quoziente~~ ~~più~~ ~~basso~~ ~~sarà~~ ~~sostituito~~ ~~dal~~ ~~primo~~ ~~candidato~~ ~~della~~ ~~lista~~ ~~che,~~ ~~tra~~ ~~quelle~~ ~~non~~ ~~collegate,~~ ~~abbia~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~maggior~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~voti).~~



amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

e) nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra previsto e nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza osservare il procedimento sopra previsto.

[9] Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero richiesto dal presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto delle altre liste al quale sia stato attribuito il quoziente più alto secondo quanto previsto dal precedente punto b)(ii). A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza richiesto dal presente Statuto. Qualora infine detta

~~una lista che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e abbia superato la soglia di voti di cui al precedente punto b); pertanto, nel caso in cui ciò non avvenga, il candidato tratto da una delle liste collegate con il quoziente più basso sarà sostituito dal primo candidato della lista che, tra quelle non collegate, abbia ottenuto il maggior numero di voti.~~

~~Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.~~

e) nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra previsto e nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza osservare il procedimento sopra previsto.

[9] Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero richiesto dal presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto dell' ~~e~~-~~altre~~ ~~list~~ ~~e~~ al quale sia stato attribuito il ~~quoziente più alto secondo quanto previsto dal precedente punto b)(ii).~~ A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza richiesto



procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

[10] Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto delle altre liste al quale sia stato attribuito il quoziente più alto secondo quanto previsto dal precedente punto b)(ii). A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

dal presente Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

[10] Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dell'altre liste al quale sia stato attribuito il ~~quoziente più alto secondo quanto previsto dal precedente punto b)(ii)~~. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Il presente articolo è stato modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria del 12/10/2016, con la quale è stata approvata la modifica dell'articolo 10 del presente Statuto, con la quale è stato modificato il testo dell'articolo 10 del presente Statuto, con la quale è stato modificato il testo dell'articolo 10 del presente Statuto, con la quale è stato modificato il testo dell'articolo 10 del presente Statuto.



Art. 31 - Nomina del Collegio sindacale

[1] All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

[2] Possono presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

[3] La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

[4] Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

[5] Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Inoltre, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle

Art. 31 - Nomina del Collegio sindacale

[1] All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

[2] Possono presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

[3] La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

[4] Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il ~~quindicesimo~~ **venticinquesimo** giorno ~~o, in mancanza del predetto termine di preavviso previsto dalle normative vigenti, tempo o tempo applicabile~~ precedente l'Assemblea in prima o unica convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

[5] Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Inoltre, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle



soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del medesimo decreto non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

[6] Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati: le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi; per ciascun candidato, il *curriculum* professionale, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e la dichiarazione con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco, compresi quelli di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi di legge e di Statuto. L'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, con le modalità previste dalla disciplina vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da rispettare le proporzioni stabilite dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del medesimo decreto non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

[6] Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati: le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi; per ciascun candidato, il *curriculum* professionale, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e la dichiarazione con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco, compresi quelli di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi di legge e di Statuto. L'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché almeno ~~ventuno~~ **ventuno** giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, con le modalità previste dalla disciplina vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da rispettare le proporzioni stabilite dalla

<p>[7] Le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate.</p> <p>[8] In particolare, alla votazione e nomina dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>a) ogni socio può votare solo una lista;</p> <p>b) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i Sindaci sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati e, in tal caso, la presidenza del collegio sarà in capo al primo nominativo indicato nella lista; qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo che assumerà la carica di Presidente ed 1 (un) Sindaco supplente;</p> <p>c) nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale;</p> <p>d) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>[9] Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.</p>	<p>disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>[7] Le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate.</p> <p>[8] In particolare, alla votazione e nomina dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>a) ogni socio può votare solo una lista;</p> <p>b) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i Sindaci sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati e, in tal caso, la presidenza del collegio sarà in capo al primo nominativo indicato nella lista; qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo che assumerà la carica di Presidente ed 1 (un) Sindaco supplente;</p> <p>c) nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale;</p> <p>d) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>[9] Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



[10] In caso di cessazione per qualsiasi causa e quindi di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello che si intende sostituire. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso

[10] In caso di cessazione per qualsiasi causa e quindi di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello che si intende sostituire. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso

<p>assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.</p>	<p>assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>111) Fino a quando la Società non sia ammessa alla quotazione in un mercato regolamentato, la lista con un numero di candidati pari o superiore a due, dovrà indicare quale secondo nome una persona appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa.</p>
<p>NORME TRANSITORIE</p> <p>I. Sino all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie al MTA di Borsa Italiana, l'avviso di convocazione deve pure essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa, in almeno due dei seguenti quotidiani: MF, Il Sole 24 Ore, il Giornale di Vicenza, il Gazzettino.</p> <p>II. L'articolo 13, comma terzo, seconda frase, del presente Statuto ha efficacia dal momento dell'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie al MTA di Borsa Italiana.</p> <p>III. La Società si assoggetta ad ogni altra disposizione anche relativa ai termini di convocazione dell'Assemblea applicabile alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, anche prima dell'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie al MTA gestito da Borsa Italiana, fatta eccezione per le Assemblee già convocate alla data del 31 marzo 2016.</p> <p>IV. L'Assemblea straordinaria del 5 marzo 2016 ha deliberato di non dare corso alla sostituzione degli amministratori nominati dall'Assemblea o nel frattempo cooptati dal Consiglio di Amministrazione e il cui mandato scadeva con tale assemblea o con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2015 e ha confermato alla carica, in via transitoria e per quanto occorrer possa in regime di <i>prorogatio</i>, tutti gli Amministratori in carica all'apertura dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione così confermato: (a) cessa dalla carica, con effetto dalla ricostituzione dell'organo e fermo quanto disposto dall'art. 2386 del codice civile, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni</p>	<p>NORME TRANSITORIE</p> <p>I. Sino all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie al MTA di Borsa Italiana, l'avviso di convocazione deve pure essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa, in almeno due dei seguenti quotidiani: MF, Il Sole 24 Ore, il Giornale di Vicenza, il Gazzettino.</p> <p>II. L'articolo 13, comma terzo, seconda frase, del presente Statuto ha efficacia dal momento dell'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie al MTA di Borsa Italiana.</p> <p>III. La Società si assoggetta ad ogni altra disposizione anche relativa ai termini di convocazione dell'Assemblea applicabile alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, anche prima dell'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie al MTA gestito da Borsa Italiana, fatta eccezione per le Assemblee già convocate alla data del 31 marzo 2016.</p> <p>IV. L'Assemblea straordinaria del 5 marzo 2016 ha deliberato di non dare corso alla sostituzione degli amministratori nominati dall'Assemblea e nel frattempo cooptati dal Consiglio di Amministrazione e il cui mandato scadeva con tale assemblea o con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2015 e ha confermato alla carica, in via transitoria e per quanto occorrer possa in regime di <i>prorogatio</i>, tutti gli Amministratori in carica all'apertura dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione così confermato: (a) cessa dalla carica, con effetto dalla ricostituzione dell'organo e fermo quanto disposto dall'art. 2386 del codice civile, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni</p>

<p>al MTA gestito da Borsa Italiana ovvero il 30 giugno 2016, qualora a tale data le azioni non fossero ancora negoziate, o non fossero state ammesse alla negoziazione, al MTA gestito da Borsa Italiana; (b) deve convocare entro 60 giorni dall'inizio della negoziazione delle azioni ordinarie al MTA di Borsa Italiana ovvero dal 30 giugno 2016, qualora a tale data le azioni non fossero ancora negoziate, o non fossero state ammesse alla negoziazione, al MTA gestito da Borsa Italiana, un'Assemblea con all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione del regolamento assembleare. In caso di mancata convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione, provvede - in sua vece - il Collegio Sindacale.</p>	<p>al MTA gestito da Borsa Italiana ovvero il 30 giugno 2016, qualora a tale data le azioni non fossero ancora negoziate, o non fossero state ammesse alla negoziazione, al MTA gestito da Borsa Italiana; (b) deve convocare entro 60 giorni dall'inizio della negoziazione delle azioni ordinarie al MTA di Borsa Italiana ovvero dal 30 giugno 2016, qualora a tale data le azioni non fossero ancora negoziate, o non fossero state ammesse alla negoziazione, al MTA gestito da Borsa Italiana, un'Assemblea con all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione del regolamento assembleare. In caso di mancata convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione, provvede - in sua vece - il Collegio Sindacale.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentili Azionisti,

nell'invitarVi ad approvare le proposte di modifiche statutarie illustrate, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

«L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, riunitasi in unica convocazione il giorno 7 luglio 2016:

- *vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione riportante le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione medesimo e constatata l'opportunità di autorizzare le modifiche statutarie analiticamente ivi descritte e per le ragioni ivi illustrate;*
- *presa conoscenza del nuovo testo degli articoli nn. 4, 12, 13, 15, 18, 19 et 31 dello Statuto sociale, contenuto nella detta Relazione Illustrativa e messo a disposizione dei Soci intervenuti, con a fianco la precedente formulazione, per facilitarne l'esame ed il raffronto, nonché presa conoscenza della proposta di eliminazione delle Norme Transitorie (I., II., III. et IV.) poste in calce all'art. 42 dello Statuto medesimo, pure come illustrata nella detta Relazione;*
- *preso atto della comunicazione della Banca d'Italia con cui detto Organo di Vigilanza, accertato che le modifiche statutarie proposte non contrastano con una sana e prudente gestione, ha rilasciato il prescritto provvedimento di accertamento;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*

DELIBERA

- *di approvare le modifiche degli articoli numeri 4 (Capitale sociale), 12 (Convocazione delle Assemblee), 13 (Intervento all'Assemblea e rappresentanza), 15 (Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea), 18 (Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) et 31 (Nomina del Collegio Sindacale) dello Statuto sociale, ove necessario, con la modifica di commi esistenti e/o con l'aggiunta di ulteriori commi, il tutto nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'eliminazione e soppressione totale dallo Statuto sociale delle "Norme Transitorie" (I., II., III., IV.), poste in calce all'articolo 42 dello Statuto medesimo, il tutto come proposto ed illustrato dal Consiglio stesso;*
- *di delegare al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al Consigliere Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà per rendere pubblica ed esecutiva, a norma di legge, la precedente deliberazione, ivi compresa la facoltà di apportare alla deliberazione stessa tutte le modificazioni, soppressioni e/o aggiunte, non di carattere sostanziale, che fossero richieste dall'Autorità di Vigilanza o in sede di iscrizione o che si rendessero eventualmente necessarie, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido.».*

In ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza per le Banche, è stata inviata alla Banca d'Italia comunicazione preventiva – relativamente alle sopra illustrate modifiche dello Statuto Sociale della Banca e richiesta di rilascio del provvedimento di accertamento, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 385/1993 – Testo Unico Bancario.

Qualora alla data dell'Assemblea la Banca d'Italia non avesse ancora rilasciato il provvedimento di accertamento relativo alle modifiche dello Statuto Sociale proposte, l'eventuale delibera dell'Assemblea che approvi tali modifiche non produrrà effetti se non dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese (art. 2436 C.C.), che potrà avvenire, ai sensi di Legge, solo dopo il rilascio del provvedimento di accertamento.

Vicenza, 27 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Dolcetta Capuzzo

Parere del Collegio Sindacale sulle modifiche statutarie proposte all'assemblea straordinaria degli azionisti Banca Popolare di Vicenza S.p.A., convocata in unica convocazione per il prossimo 7 luglio 2016

All'Assemblea degli Azionisti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. – parte straordinaria

I sottoscritti Sindaci, premesso che:

- 1) in data 24 e 27 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di:
 - a) approvare talune proposte di modifica allo Statuto Sociale – come risultanti dalla relativa Relazione che detto organo ha poi pubblicato sul sito della Banca a norma di legge in data 26 maggio 2016, ivi richiamata integralmente – e di sottoporre le medesime all'approvazione dell'assemblea dei soci del 7 luglio 2016, in parte straordinaria;
 - b) inviare a Banca d'Italia e BCE l'informativa preventiva volta all'ottenimento del provvedimento di accertamento ai sensi dell'artt. 56 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB") e della Circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata ed integrata (inviata in data 27 maggio 2016);
- 2) il Collegio Sindacale si è riunito al fine di esaminare le predette modifiche statutarie e valutarne la conformità alle norme vigenti, anche di natura regolamentare.

Tutto ciò premesso

il Collegio Sindacale esprime "PARERE FAVOREVOLE" alla proposta di modifica statutaria di cui alla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione dei soci – e altresì pubblicata sul sito internet della Banca – in data 27 maggio u.s., a norma di legge.

Vicenza, 21 giugno 2016

IL COLLEGIO SINDACALE

Giovanni Zamberlan

Laura Piussi

Paolo Zanconato

**Relazioni illustrative sugli argomenti
all'ordine del giorno
della parte ordinaria dell'Assemblea**

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto sociale anche - se del caso - tenuto conto delle eventuali modifiche di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:**
 - i) eventuale determinazione del numero dei componenti;**
 - ii) determinazione della durata in carica ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale;**
 - iii) nomina dei suoi componenti;**
 - iv) determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori e delle medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale;**
 - v) delibere inerenti e conseguenti;**

Gentili Azionisti,

come noto, l'Assemblea straordinaria del 5 marzo 2016 ha deliberato di non dare corso alla sostituzione degli amministratori nominati dall'Assemblea o nel frattempo cooptati dal Consiglio di Amministrazione e il cui mandato scadeva con tale Assemblea o con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e ha confermato alla carica, in via transitoria e per quanto occorrer possa in regime di prorogatio, tutti gli amministratori in carica all'apertura della medesima assemblea. Il Consiglio così confermato, secondo le Norme Transitorie del vigente Statuto sociale, deve convocare entro 60 giorni dalla data del 30 giugno 2016 – non essendo le azioni state ammesse alla negoziazione al MTA di Borsa Italiana – l'Assemblea di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Con la presente Assemblea viene pertanto a scadere il mandato di tutti i Consiglieri di Amministrazione signori:

1. Stefano Dolcetta Capuzzo;
2. Marino Breganze;
3. Andrea Monorchio;
4. Francesco Iorio;
5. Paolo Angius;
6. Alessandro Bianchi;
7. Grazia Bonante;
8. Roberto Cappelli;
9. Giorgio Colutta;
10. Vittorio Domenichelli;
11. Giovanni Fantoni;
12. Giorgio Lener;
13. Maria Carla Macola;
14. Matteo Marzotto;
15. Alessandro Musaio;
16. Maurizio Paniz;
17. Alessandro Pansa;
18. Roberto Zuccato.

Occorre, pertanto, procedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione in base agli artt. 18 e 19 dello Statuto sociale anche - se del caso - tenuto conto delle eventuali modifiche di cui al primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria.

- i. In particolare, in base all'art. 18, comma 1, dello Statuto sociale prima della modifica e vigente fino all'iscrizione della stessa, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero fisso di 13 membri, mentre in base al comma 1 del medesimo articolo come risultante dalla modifica proposta in Parte Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 9 (nove) fino ad un massimo di 13 (tredici) membri, nominati dall'Assemblea. Nel



caso in cui sia approvata detta modifica, si ritiene di proporre all'Assemblea di determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominarsi, fissandolo, secondo quanto sarà proposto, in un numero che potrà andare dal numero minimo di 9 (nove) fino al massimo di 13 (tredici) membri, in modo da sfruttare subito l'opportunità che detta norma offre, in termini di semplificazione.

- ii. In base all'art. 20 dello Statuto sociale, che rimane invariato, i Consiglieri di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti e si intende proporre all'Assemblea che il nominando nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per gli esercizi 2016, 2017 et 2018 e quindi per tre esercizi, durata massima consentita dalla detta norma in conformità alla legge. Gli Amministratori nominati scadranno, quindi, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ossia quella relativa all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.
- iii. In base all'art. 19, comma 1, dello Statuto sociale, sia vigente che *post* modifica, all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnata dai presentatori una numerazione progressiva, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Dette liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Al riguardo, si dà atto che le liste dei candidati dovranno essere presentate sulla base dello Statuto vigente (artt. 18 e 19) che, peraltro, fissa in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ma, verosimilmente, l'effettiva nomina degli Amministratori avverrà sulla base del nuovo art. 18, comma 1, dello Statuto sociale, se esso sia approvato dall'Assemblea in Parte Straordinaria, che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 9 ad un massimo di 13 membri, numero che quindi l'Assemblea potrebbe determinare sulla base della detta modifica, per cui potrebbe risultare eletto un numero inferiore di membri rispetto a quello indicato.

In particolare, qualora venisse approvata la modifica statutaria dell'art. 18, comma 1, dello Statuto sociale di cui al punto primo all'Ordine del Giorno Parte Straordinaria dell'Assemblea e l'Assemblea stessa, in Parte Ordinaria, sulla base di detta modifica, approvasse di determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in un numero inferiore a 13, nel caso in cui la lista o le liste presentate contenessero un numero di candidati superiore ai consiglieri da eleggere, potrebbe risultare eletto un numero inferiore di membri rispetto a quello indicato nella lista presentata con la necessità di espungere dalla stessa gli ultimi in ordine progressivo fino a raggiungere il numero degli amministratori da eleggere e fermo restando il rispetto dei requisiti, in particolare di indipendenza, e l'equilibrio tra generi richiesti anche prima della detta modifica (quanto all'indipendenza, in base alla nuova norma statutaria, un terzo dei Consiglieri - e se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso -, fermo restando il numero minimo di 4 previsto dall'articolo 18, comma 6, dello Statuto Sociale vigente come da documento del Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale approvato in data 24 maggio 2016).

Se fossero invece presentate liste di minoranza, dovrà comunque essere garantito quanto previsto dal vigente art. 18 dello Statuto Sociale e quindi deve essere garantito che almeno tre amministratori siano tratti dalle liste di minoranza secondo quanto ivi previsto, mentre si ridurrà il numero degli amministratori tratti dalla lista di maggioranza espungendo dalla stessa gli ultimi in ordine progressivo fino a raggiungere il numero degli amministratori da eleggere e fermo restando il rispetto dei requisiti e l'equilibrio tra generi richiesti anche prima della modifica e di cui sopra. In considerazione di quanto precede, la nomina degli amministratori deve avvenire in modo tale da



garantire la presenza di un numero adeguato di componenti dell'organo amministrativo che siano in possesso dei requisiti di indipendenza, fermo restando il numero minimo previsto dallo Statuto e tenendo conto del criterio di genere nella presentazione delle candidature in modo che, in ogni caso, come da documento del Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione qualitativa considerata ottimale, sia garantita la presenza di almeno un componente del genere meno rappresentato nell'organo di appartenenza.

Infine, restano fermi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti. Come sopra si è anticipato, si dà atto che rispetto al vigente Statuto (che indicava in quattro il numero di Consiglieri che devono essere in possesso del requisito di indipendenza) il nuovo testo dello Statuto prevede che essi debbano essere pari ad un terzo dei Consiglieri nominati, con arrotondamento per eccesso.

Resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore inerente l'equilibrio tra generi.

Resta fermo, altresì, che, se in base al nuovo articolo 18, comma 1, dello Statuto sociale venga nominato un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri compreso tra 9 e 13 e comunque inferiore a 13 (quest'ultimo numero fisso previsto dal vigente articolo 18 comma 1 dello Statuto sociale), detta nomina di un numero di amministratori inferiore a 13 rimane condizionata all'iscrizione della detta modifica statutaria nel Registro delle Imprese (Massima Notarile di Milano n. 19 del 10/3/2004), pur essendo possibile l'adozione delle delibere da detta modifica dipendenti, il tutto anche nel rispetto della massima societaria dei notai del Triveneto H.F.2 del 9/04. A tal proposito, si segnala che il comma 1 di tale articolo 18 è stato integrato prevedendo che - a parziale deroga di quanto previsto sub art. 21 dello statuto medesimo in materia di "cooptazione" - se nel corso dell'esercizio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, ma ne rimanessero in carica almeno 11 (undici), gli altri Consiglieri non saranno obbligati a provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Per l'ipotesi in cui dovessero invece venire a mancare, per qualsiasi motivo, un numero di Consiglieri tale per cui ne rimangono in carica meno di 11 (undici), si applica quanto previsto in linea generale al citato art. 21. Le liste di candidati presentate e ammesse saranno rese pubbliche, nei termini di legge e regolamentari, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca www.popolarevicenza.it – Sezione Corporate Governance – Documenti Assemblea.

Con riferimento alla proposta ed alla scelta dei candidati, si invitano i signori Azionisti a tenere conto del documento sulla "Composizione quali – quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, messo a disposizione sul sito internet della Banca www.popolarevicenza.it – Sezione Corporate Governance – Documenti Assemblea.

Resta salva la possibilità per gli Azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Vicenza, 24 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Dolcetta Capuzzo

Lista n. 1 presentata da:**Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale, in nome e per conto del Fondo Atlante in qualità di società di gestione del medesimo**

I candidati sono di seguito elencati, nel rispetto dell'ordine progressivo indicato nella lista stessa:

1. Gianni Mion, nato a Vò (PD) il 6/9/1943 (*);
2. Francesco Iorio, nato a Sora (FR) il 4/5/1968;
3. Niccolò Abriani, nato a Torino (TO) il 8/7/1966 (*);
4. Luigi Arturo Bianchi, nato a Milano (MI) il 3/6/1958 (*);
5. Marco Bolgiani, nato a Milano (MI) il 17/6/1957 (*);
6. Salvatore Bragantini, nato a Imola (BO) il 17/9/1943 (*);
7. Carlo Carraro, nato a Camposampiero (PD) il 17/5/1957 (*);
8. Rosa Cipriotti, nata a Cariatì (CS) il 14/12/1974 (*);
9. Massimo Ferrari, nato a Roma (RM) il 31/8/1961 (*);
10. Francesco Micheli, nato a Roma (RM) il 3/1/1946 (*);
11. Alessandro Pansa, nato a Mortara (PV) il 22/6/1962 (*).

(*) Candidati che si sono qualificati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.



Gentili Azionisti,

come noto, l'Assemblea straordinaria del 5 marzo 2016 ha deliberato di non dare corso alla sostituzione degli amministratori nominati dall'Assemblea o nel frattempo cooptati dal Consiglio di Amministrazione e il cui mandato scadeva con tale Assemblea o con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e ha confermato alla carica, in via transitoria e per quanto occorrer possa in regime di *prorogatio*, tutti gli amministratori in carica all'apertura della medesima assemblea.

Ciò premesso, l'Assemblea del 5 marzo u.s. e l'Assemblea ordinaria del 26 marzo 2016, stante il suddetto regime di *prorogatio* degli amministratori in carica – recepito nella IV Norma Transitoria dell'attuale statuto della Banca - hanno rispettivamente rinviato alla successiva Assemblea degli Azionisti (e pertanto a quella convocata per il 7 luglio in unica convocazione) (i) il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, nonché (ii) la correlata determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e i gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

In particolare, l'Assemblea dello scorso 26 marzo aveva approvato la Relazione sulle politiche di remunerazione che, per la parte relativa alla determinazione dei compensi a favore degli Organi di amministrazione e controllo di Gruppo, ha definito alcuni parametri da assumere come termini indicativi di riferimento allo scopo di quantificare la remunerazione del Gruppo in modo congruo ed adeguato, nel rispetto di un generale criterio di equità e proporzionalità. Gli stessi attengono, nello specifico, alla tipologia dell'attività svolta dalla Banca, alla dimensione, alla situazione economico-patrimoniale della stessa e alla sua proiezione nell'arco temporale di durata dell'incarico nonché al confronto con i compensi correnti sul mercato per incarichi della specie in società di analoghe dimensioni e caratteristiche.

Con riguardo agli Amministratori in scadenza, si ricorda infine che l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 aprile 2015 aveva deliberato di attribuire, per l'esercizio 2015, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione:

- un compenso annuo di euro 100.000, incrementato – una sola volta anche per la prevista partecipazione a più organismi - di euro 10.000 per i componenti del Comitato Esecutivo e/o di Comitati la cui costituzione era prevista o ritenuta opportuna da norme di legge, da disposizioni di vigilanza, da eventuali codici di autodisciplina o dallo Statuto sociale. Detto compenso è stato corrisposto *pro rata temporis* in caso di avvicendamento nelle cariche nel corso dell'esercizio;
- medaglie di presenza pari a euro 500,00 per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, a valutare e determinare il compenso annuo spettante ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, nonché le medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che verranno presentate in Assemblea.

Per eventuali cariche sociali particolari previste dallo Statuto, i compensi saranno determinati - ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e del nuovo Statuto sociale - dal Consiglio di Amministrazione che verrà nominato dalla suddetta Assemblea del 7 luglio, al termine del succitato periodo di *prorogatio*, sentito il Collegio Sindacale.

Vicenza, 7 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Dolcetta Capuzzo



2. Nomina, per gli esercizi 2016-2017-2018, del Collegio Sindacale e del suo Presidente:

- i) nomina dei suoi componenti, effettivi e supplenti, e del Presidente del Collegio Sindacale;**
- ii) determinazione, per l'intero mandato, del relativo emolumento annuale e delle eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione;**
- iii) delibere inerenti e conseguenti;**

Gentili Azionisti,

in data 28 e 29 marzo 2016, tutti i componenti del Collegio Sindacale (la cui carica sarebbe venuta a scadere con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016) hanno comunicato le proprie dimissioni irrevocabili dalla rispettiva carica con effetto dalla data in cui si terrà l'Assemblea degli Azionisti chiamati alla nomina dei nuovi membri del Collegio medesimo.

Pertanto, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Parte Ordinaria siete chiamati, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, a deliberare in merito alla nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché alla nomina del Presidente dello stesso Collegio Sindacale i quali resteranno in carica per tre esercizi 2016-2017-2018 e, pertanto, scadranno con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

A tal fine, troveranno applicazione per la prima volta le disposizioni dell'art. 31 dello Statuto *post* trasformazione della Banca in società per azioni, il quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e applicabile, prevedono che la nomina avvenga tramite voto di lista nonché, con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale, sia rispettato l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile e, dunque, che almeno un terzo dei componenti sia costituito da soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Si precisa che le minime modifiche apportate al detto articolo 31 dello statuto, di cui al primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria non incidono in alcun modo sulla presente delibera di nomina, perché attengono solo ad aspetti procedurali (in particolare ai termini) inerenti alla presentazione delle liste, aspetti che non possono interessare l'Assemblea del 7 luglio 2016, in quanto per la medesima le liste dei candidati non possono che essere presentate come previsto dall'art. 31 dello Statuto vigente.

Si riportano, di seguito, i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale uscenti:

- Giovanni Battista Carlo Zamberlan (Presidente),
- Laura Piussi (Sindaco effettivo),
- Paolo Zanconato (Sindaco effettivo),
- Marco Poggi (Sindaco supplente),

(in data 19 aprile 2016 è cessato il Sindaco supplente Giuseppe Mannella).

Riguardo alle modalità di presentazione delle liste e di nomina dei componenti del Collegio Sindacale si richiama quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto sociale vigente.

Le liste di candidati presentate e ammesse saranno rese pubbliche, nei termini di legge e regolamentari, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca www.popolarevicenza.it – Sezione Corporate Governance – Documenti Assemblea.

Vicenza, 24 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Dolcetta Capuzzo

Lista n. 1

presentata da: Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale, in nome e per conto del Fondo Atlante in qualità di società di gestione del medesimo

Per la nomina del Collegio Sindacale I candidati di questa lista sono di seguito elencati, nel rispetto dell'ordine progressivo indicato nella lista stessa:

Sindaci Effettivi

1. Rosalba Casiraghi, nata a Milano (MI) il 17/6/1950;
2. Nadia Fontana, nata a Roma (RM) il 15/11/1961;
3. Marco Giorgino, nato a Bari (BA) il 11/12/1969;

Sindaci Supplenti

4. Francesca Di Donato, nata a Napoli (NA) il 2/4/1973;
5. Massimo Gatto, nato a Roma (RM) il 27/6/1963



Gentili Azionisti,

come già reso noto dalla scrivente società, in data 28 e 29 marzo 2016, tutti i componenti del Collegio Sindacale (la cui carica sarebbe venuta a scadere con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016) hanno comunicato le proprie dimissioni irrevocabili dalla rispettiva carica, con effetto dalla data in cui si terrà l'Assemblea degli Azionisti chiamati alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi della IV Norma Transitoria dello Statuto (e quindi dal prossimo 7 luglio). Tale Assemblea sarà quindi chiamata a nominare i nuovi membri ed il Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2017-2018.

Ciò premesso, si rende necessario ai sensi dello Statuto sociale determinare anche l'emolumento annuale dei nuovi membri del Collegio Sindacale, valido per l'intero periodo di durata del loro mandato, nonché l'eventuale importo delle medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Con riguardo al Collegio Sindacale dimissionario, si ricorda che l'Assemblea ordinaria dei Soci del 26 aprile 2014 aveva deliberato di corrispondere, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016:

- un compenso annuo nella misura di euro 120.000 per ciascun componente effettivo, aumentata del 50% per il Presidente del Collegio;
- medaglie di presenza pari a euro 500,00 per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea - ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale - a valutare e determinare, per l'intero mandato triennale, l'emolumento annuale spettante ai nuovi membri del Collegio Sindacale e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che a tal fine verranno formulate in Assemblea.

Vicenza, 7 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Dolcetta Capuzzo

3. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per il periodo 2016-2024, estremi compresi, e quindi per nove esercizi:

- i) proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con la società KPMG S.p.A. - acquisite le osservazioni della detta società di revisione e sentito l'organo di controllo e nel rispetto di ogni previsione di legge – con efficacia differita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG stessa della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca. Delibere inerenti e conseguenti;**
- ii) proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – per gli esercizi dal 2016 al 2024 - a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo e con efficacia differita, in continuità rispetto alla risoluzione consensuale di cui al suddetto Punto 3.1. Delibere inerenti e conseguenti;**
- iii) determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti;**

Signori Azionisti,

la presente relazione è volta a illustrare le proposte di: (i) risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale attualmente in corso tra Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni e KPMG S.p.A., conferito dall'Assemblea dei Soci della Banca in data 24 aprile 2010, per la durata di nove esercizi dal 2010 al 2018, con scadenza alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018; e (ii) conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi chiusi al 31 dicembre dal 2016 al 2024, inclusa la determinazione dei termini e condizioni del servizio e del corrispettivo da riconoscere a fronte della prestazione di tale incarico.

La presente relazione, insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative alle ulteriori materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata – in un'unica convocazione - per il giorno 7 luglio 2016, sono messe a disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede della Banca e sul sito internet della stessa.

i) proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con la società KPMG S.p.A. - acquisite le osservazioni della detta società di revisione e sentito l'organo di controllo e nel rispetto di ogni previsione di legge – con efficacia differita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG stessa della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca. Delibere inerenti e conseguenti.

Normativa di riferimento

L'Art. 7 del D. M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012 definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D. Lgs. 39/2010 e prevede che: *"Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni"*.



Motivazioni della proposta

La proposta inerente la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale attualmente conferito a KPMG S.p.A. ("KPMG") nasce, come di seguito meglio precisato, da una richiesta, avanzata dal nuovo azionista di maggioranza della Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni (la "Banca") – Quaestio Capital Management SGR S.p.A. unipersonale (di seguito "Quaestio" o la "SGR"). Si ricorda infatti che in data 4 maggio 2016 è avvenuta la sottoscrizione da parte di Quaestio – società che gestisce il Fondo Atlante – fondo d'investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori professionali (il "Fondo") – dell'aumento di capitale sociale conseguente al conferimento di delega ex art. 2443 c.c. approvato dall'assemblea dei soci della Banca in data 5 marzo 2016, che poi è stata esercitata dal Consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2016. A seguito della sottoscrizione di detto aumento di capitale, il Fondo – attraverso Quaestio – ha acquisito una partecipazione di controllo nel capitale della Banca, pari circa al 99,33% del capitale sociale e dei diritti di voto di quest'ultima.

In ragione dell'acquisto della suddetta partecipazione da parte del Fondo Atlante, Quaestio – in nome, per conto e nell'interesse del Fondo Atlante – ha rappresentato, con lettera datata 24 maggio 2016, agli Organi Sociali della Banca l'opportunità di procedere alla sostituzione di KPMG, società attualmente incaricata della revisione legale dei conti della Banca e del bilancio consolidato del Gruppo BPVi, con "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", in breve "PwC" – già società di revisione di Quaestio e ciò quindi: (I) in un'ottica di razionalizzazione ed efficienza dello svolgimento dell'attività di revisione all'interno del nuovo contesto societario di riferimento; e (II) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 all'articolo 13 commi 4 e 6, nonché dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 all'articolo 7.

Nel recepire tale indicazione pervenuta da Quaestio e nel convenire che la sostituzione della società di revisione sarebbe opportuna nella sopra citata ottica di efficientamento dell'attività, il Consiglio di amministrazione della Banca, in data 24 maggio 2016, ha deliberato – *inter alia* - di procedere con l'avvio delle attività prodromiche all'ottenimento delle osservazioni di KPMG sull'ipotesi di risoluzione anticipata, nonché del parere del collegio sindacale in merito alla risoluzione consensuale con KPMG e della valutazione da parte del collegio sindacale medesimo in ordine alla opportunità di formulare ai sensi di legge all'Assemblea la proposta motivata per il conferimento del nuovo incarico di revisione a PwC. In esecuzione a quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione, la Banca ha comunicato, in data 26 maggio 2016, in modo formale a KPMG di voler sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti (convocata per il 7 luglio 2016) la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione attualmente in corso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012 e il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti a nuova società di revisione (Lettera Allegata sub A alla presente Relazione). Nella lettera inviata dalla Banca a KPMG è stato inoltre specificato che – qualora l'assemblea approvasse la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico - quest'ultimo proseguirà comunque ai sensi di legge e di contratto fino al giorno del completamento da parte di KPMG dell'attività di revisione limitata della Relazione Semestrale al 30 giugno 2016. A seguito della risoluzione consensuale anticipata, la Banca provvederà a liquidare a KPMG i corrispettivi dovuti per l'attività prestata, mentre non si prevede il pagamento di alcuna somma a titolo di penale per tale cessazione anticipata.

Facendo seguito alla richiesta della Banca e condividendone le ragioni sopra riportate, KPMG ha comunicato, nella medesima data, la disponibilità a risolvere consensualmente in via anticipata - ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012 - l'incarico di revisione legale attualmente in essere con efficacia differita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte sua della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca e contestuale nomina del nuovo revisore, senza il pagamento di alcuna penale (detta comunicazione costituisce le "osservazioni" del comma 2 del citato art. 7 del D.M. n.261/2012 ed è Allegata sub B alla presente Relazione).

Si precisa, al riguardo, che le motivazioni alla base della proposta di risoluzione consensuale anticipata sono quelle sopra descritte.

A tal fine, si rammenta nuovamente che la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione è consentita dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, e dall'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, ai sensi del quale – come già ricordato – l'Assemblea delibera la risoluzione, acquisite le osservazioni formulate dalla società di revisione e sentito l'organo di controllo.

Ciò premesso, si precisa che, in merito alla presente proposta di risoluzione consensuale anticipata, si è espresso anche il Collegio Sindacale della Società il quale, sulla base delle motivazioni sopra descritte, e preso atto delle osservazioni relative alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico trasmesse alla Società dalla stessa KPMG in data 26 maggio 2016, ha rilasciato:

- i. il proprio Parere sulla risoluzione consensuale in via anticipata del contratto di revisione con KPMG incluse le motivazioni e nomina nuova società di revisione; e
- ii. la proposta motivata sul conferimento dell'incarico a nuova società di revisione.

Il Collegio Sindacale, infatti, nel proprio parere reso in data 27 maggio 2016 e qui allegato sub C, ha condiviso le ragioni che sottendono alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico conferito a KPMG ed alla nomina del nuovo revisore, ritenendo che il cambio di controllo ex art. 2359 c.c. sia l'unica e vera motivazione per la sostituzione della società di revisione nei termini sopra descritti. Il Collegio Sindacale ha altresì preso atto che il conferimento dell'incarico a PwC consente di prevedere vantaggi sul piano organizzativo, attraverso una maggior efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale, con costi sostanzialmente in linea con quanto già riconosciuto all'attuale società di revisione, come risulta dalla proposta di PwC, datata 26 maggio 2016, agli atti del collegio e di cui meglio infra. Ha reputato, in ogni caso, garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

In ragione di quanto sopra esplicitato, il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico di revisione in capo a KPMG ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012, ritenendo anche di recepire, come da separato documento infra riportato, la proposta di conferimento del nuovo incarico a PwC, e ritenendo così garantita la continuità dell'attività di revisione legale, anche in considerazione del fatto che l'incarico in corso avrà termine a decorrere dal completamento da parte di KPMG dell'attività di revisione limitata alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2016.

ii) proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – per gli esercizi dal 2016 al 2024 - a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo e con efficacia differita, in continuità rispetto alla risoluzione consensuale di cui al suddetto Punto 3.1. Delibere inerenti e conseguenti;

iii) determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

Normativa di riferimento

Come sopra ricordato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs n. 39/2010, e dell'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, l'Assemblea che delibera la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale deve contestualmente provvedere a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, secondo le modalità previste dall'art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 39/2010.

In base alle disposizioni degli artt. 13 comma 1, 16 e 19 del D. Lgs. 39/2010, l'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e



determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione per quanto concerne il conferimento del nuovo incarico rinvia alla proposta formulata dal Collegio Sindacale della Banca ai sensi e agli effetti del D. Lgs. 39/2010.

In ordine alle motivazioni per il conferimento a "PricewaterhouseCoopers S.p.A." in breve "PwC" dell'incarico di revisione per gli esercizi sociali compresi nel periodo 2016-2024, rimandiamo a quanto già espresso con riferimento alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG.

PwC, una delle più importanti società di revisione al mondo, è presente in 157 paesi, e, attraverso un network di società, si avvale di ben 195.000 collaboratori. In Italia si avvale di 3.700 collaboratori, di cui circa 1.800 attivi nell'audit e vanta un track record di primario standing nella revisione legale. Vanta inoltre una significativa esperienza nella revisione legale di Banche e società finanziarie.

L'offerta formulata da PwC

In data 26 maggio 2016, PwC ha fatto pervenire una proposta di incarico contenente la quantificazione degli onorari per la revisione legale del bilancio d'esercizio e del consolidato di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, la revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato, le attività relative alle attestazioni fiscali e le verifiche periodiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 che, a fronte di una stima di n. 2.775 ore (con tariffe orarie differenziate in relazione al ruolo dei vari professionisti da impiegarsi che verranno aggiornate annualmente dell'indice ISTAT), prevede una stima di corrispettivi – sostanzialmente allineati con quanto previsto dall'attuale società di revisione - pari ad Euro 256.000,00 per singolo esercizio (al netto dell'IVA, spese vive e di segreteria, contributo di vigilanza a favore Consob) così come riportato in dettaglio nella tabella seguente.

Attività	Ore	Onorari (€)
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.	1.595	146.000
Incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Banca Popolare di Vicenza S.p.A.	375	35.000
Incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (Capogruppo)	340	32.000
Verifiche periodiche di cui all'articolo 14 comma 1, lettera b) del D. Lgs 39/2010	430	40.000
Attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, inclusa la normativa in materia di responsabilità fiscale del revisore contabile	35	3.000
Totale ore e onorari	2.775	256.000

Nella proposta di PwC viene inoltre indicata una stima degli onorari per le società controllate - con eccezione di Farbanca S.p.A. la cui revisione continuerebbe a essere effettuata da KPMG - pari a complessivi Euro 220.500 annui.

Si segnala che, al fine di garantire continuità della revisione legale, nonché nel rispetto degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, il conferimento del nuovo incarico novennale a PwC dovrà avvenire contestualmente con efficacia dalla risoluzione consensuale dell'incarico di KPMG e, pertanto – ferma la necessaria preventiva approvazione dell'assemblea - dovrà anch'esso avere efficacia differita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.lgs. 39/2010, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024, allegata alla presente relazione sotto la lettera "D".

Tutto quanto premesso si propone quanto segue:

Signori Azionisti,

siete pertanto invitati ad approvare, sentite le motivazioni rappresentate ed ai sensi della normativa vigente, le seguenti proposte di delibera, formulate tenuto conto del parere espresso dal Collegio Sindacale sulla risoluzione consensuale in via anticipata del contratto di revisione in essere con KPMG S.p.A. e della "Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre dal 2016 al 2024, a nuova società di revisione e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010", e in particolare per il conferimento dell'incarico di revisione legale a "PwC":

i) risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale in essere con la società KPMG S.p.A. - acquisite le osservazioni della detta società di revisione e sentito l'organo di controllo e nel rispetto di ogni previsione di legge – con efficacia differita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG stessa della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, riunitasi in unica convocazione il giorno 7 luglio 2016:

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa su tale punto all'ordine del giorno, messa a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge;*
- preso atto della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale presentata da Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni a KPMG S.p.A. (Allegato sub A alla detta Relazione) ed accettata dalla medesima KPMG S.p.A. con lettera contenente le osservazioni di quest'ultima (Allegato sub B a detta Relazione);*
- preso atto delle osservazioni formulate da KPMG S.p.A. contenute nella comunicazione di accettazione ed allegate a detta Relazione sub B);*
- preso atto del parere del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale (Allegato sub C a detta Relazione);*
- preso atto dei motivi della risoluzione consensuale anticipata come risultanti da detta Relazione Illustrativa;*
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, e dell'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, l'Assemblea degli Azionisti, acquisite le*

osservazioni formulate dalla società di revisione e sentito l'organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. ("KPMG"), con sede in Milano, per gli esercizi dal 2010 al 2018, dall'Assemblea dei soci della Banca del 24 aprile 2010, il tutto con efficacia differita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca e fermo restando che qualora la medesima assemblea non dovesse approvare il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad altro revisore la risoluzione consensuale qui deliberata si intenderà automaticamente venuta meno in conformità a quanto previsto dagli Allegati sub A) et B) alla detta Relazione Illustrativa;
 - di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti la formalizzazione della presente delibera.».
- ii) proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – per gli esercizi dal 2016 al 2024 - a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo e con efficacia differita, in continuità rispetto alla risoluzione consensuale di cui al suddetto Punto 3.1. Delibere inerenti e conseguenti;**
- iii) determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.**

«L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, riunitasi in unica convocazione il giorno 7 luglio 2016:

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa su tale punto all'ordine del giorno, messa a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge;
- preso atto dell'offerta di incarico per la revisione legale dei conti di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni presentata da "PricewaterhouseCoopers S.p.A." in breve "PwC" per gli esercizi chiusi il 31 dicembre dal 2016 al 2024 e della "Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi chiusi il 31 dicembre dal 2016 al 2024, a nuova società di revisione e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010", e in particolare per il conferimento dell'incarico di revisione legale a "PwC" (Allegato sub D alla detta Relazione) e delle considerazioni ivi riportate;

DELIBERA

- approvando la relativa proposta del Collegio Sindacale, di conferire l'incarico di revisione legale della Banca ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per la durata di 9 esercizi, e precisamente per gli esercizi chiusi il 31 dicembre dal 2016 al 2024, alla società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." in breve "PwC", con sede legale in Milano (MI), Viale Monte Rosa 91, capitale sociale Euro 6.890.000 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 129 798 80155, iscritta al n. 119644 del Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero competente, con efficacia differita - a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca - e comunque in continuità rispetto alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale con KPMG S.p.A., come da Proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, e di determinare, per l'intera durata

dell'incarico conferito a "PwC", un corrispettivo annuo totale (al netto dell'IVA, spese vive e di segreteria, contributo di vigilanza a favore Consob) di Euro 256.000,00 per esercizio calcolato sulla base di una stima di 2.775 ore di lavoro (con tariffe orarie differenziate in relazione al ruolo dei vari professionisti da impiegarsi e che verranno aggiornate annualmente dell'indice ISTAT) ripartite tra le attività relative all'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato (del Gruppo) di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, all'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, alle verifiche periodiche di cui all'articolo 14 comma 1, lettera b) del D.Lgs 39/2010 ed alle attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, inclusa la normativa in materia di responsabilità fiscale del revisore contabile, il tutto, come da Proposta motivata del Collegio Sindacale, in conformità ai termini ed alle condizioni, anche economiche, contenute nell'offerta presentata da PwC agli atti del Collegio medesimo e della Banca e riportata pure in sintesi nella detta Relazione Illustrativa;

- di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione.».*

Vicenza, 6 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere Delegato e Direttore Generale
Francesco Iorio



Allegato A



Banca
Popolare di Vicenza

Spettabile
KPMG S.p.A.
Via Leone Pancaldo, 70
37138 VERONA

Alla c.a. Dott. Vito Antonini

Vicenza, 26 maggio 2016

Oggetto: Incarico di revisione legale per gli esercizi dal 2010 al 2018 - Risoluzione consensuale

Spettabile KPMG S.p.A.,

facciamo seguito agli incontri e colloqui intercorsi con riferimento all'incarico di revisione legale a suo tempo conferito alla Vostra società di revisione dall'assemblea della scrivente Banca Popolare di Vicenza per gli esercizi dal 2010 al 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 artt. 13 e 17 (di seguito, anche solo l'"Incarico di Revisione").

A tale riguardo si evidenzia che, a seguito dell'operazione di Aumento del Capitale Sociale recentemente conclusa, il Fondo Atlante - gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale (di seguito, anche solo "Quaestio SGR") - è divenuto socio di maggioranza della scrivente in quanto ne detiene ora il 99,34% delle azioni. Quaestio SGR ci ha reso noto che al proprio interno l'incarico di revisione legale dei conti è attualmente svolto da PricewaterhouseCoopers S.p.A., società diversa da KPMG S.p.A. Il nuovo socio di maggioranza chiede quindi di conferire anche l'incarico di revisore legale della scrivente e delle società facenti parte del relativo Gruppo Banca Popolare di Vicenza a PricewaterhouseCoopers S.p.A., con ciò agevolando, nella fattispecie, una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di audit all'interno del nuovo contesto societario di riferimento.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, richiediamo la Vostra disponibilità a risolvere consensualmente in via anticipata l'Incarico di Revisione secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché dall'art 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 (di seguito, anche solo "D.M. 261/2012"). Al riguardo, rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro alla presente, nonché delle Vostre osservazioni previste dall'art. 7, comma 2, D.M. 261/2014 da sottoporre all'organo di controllo e all'assemblea.

In caso acconsentiate alla risoluzione consensuale dell'Incarico di Revisione mediante accettazione della presente per iscritto, le ragioni poste alla base dell'interruzione anticipata verranno riportate nella prevista "Relazione dell'organo di amministrazione sulle ragioni che hanno condotto alla risoluzione anticipata, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261" e la Vostra accettazione - contenente le osservazioni conclusive sulla cessazione tessa - verrà resa disponibile agli Azionisti nei modi e tempi di legge nell'ambito dell'informativa pre-assembleare dovuta.

26
07
16

Il presente documento è riservato ai destinatari indicati in oggetto. È vietata espressamente la ristampa, la pubblicazione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Banca Popolare di Vicenza. Per informazioni, contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 20 20 20.



A seguito di Vostra accettazione e ferma la necessaria autorizzazione in via preventiva della prossima assemblea, la risoluzione anticipata interverrà con effetto, comunque, a decorrere dal primo giorno successivo al completamento da parte Vostra dell'attività di revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2016 della scrivente Banca e del relativo Gruppo.

La prossima convocanda assemblea della scrivente, provvederà a deliberare, sentito l'organo di controllo, sulla proposta di risoluzione consensuale anticipata e, su proposta del medesimo, la contestuale nomina del nuovo revisore legale dei conti della Banca e del relativo Gruppo, in conformità alla normativa applicabile anche di natura regolamentare. Copia della delibera assembleare in questione e delle considerazioni svolte dall'organo di controllo sulla risoluzione consensuale saranno prontamente trasmesse alla Vostra Società.

Resta inteso che fino al completamento da parte Vostra della suddetta attività di revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2016 o, se successiva, fino alla data della deliberazione dell'assemblea di risoluzione consensuale anticipata e contestuale nomina del nuovo revisore, il Vostro incarico proseguirà normalmente ai sensi di legge.

Qualora la prossima assemblea della scrivente Banca non dovesse deliberare la risoluzione consensuale dell'Incarico di Revisione e/o il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro revisore, la presente si intenderà automaticamente venuta meno e l'Incarico di Revisione proseguirà ai sensi di legge e del contratto in essere.

Resta altresì inteso che provvederemo a liquidare e corrispondere alla Vostra Società i corrispettivi per l'attività da Voi prestata fino alla data dell'effettiva cessazione dell'Incarico di Revisione, come sopra individuata, nei termini contrattuali stabiliti e fermo restando che le Parti si danno atto non essere previsto il pagamento di alcuna somma a titolo di penale per tale cessazione anticipata del rapporto. In ogni caso, il saldo di detti corrispettivi interverrà entro dieci giorni da quando avrà avuto effetto la Vostra sostituzione.

La presente viene trasmessa anche all'organo di controllo della Società per gli adempimenti di sua competenza previsti dall'art. 13 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e dal D.M. 261/2012. Si ringrazia KPMG S.p.A. per la disponibilità che vorrà manifestare dando corso alla presente, nonché per l'impegno e la professionalità profusi nell'esecuzione dell'Incarico di Revisione, nell'adempimento al proprio mandato con la diligenza e competenza tecnica richieste dai principi di revisione e dalla normativa applicabili.

Rimangono in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro e porgiamo i più cordiali saluti.

Dott. Francesco Iorio
Consigliere Delegato e Direttore Generale
Banca Popolare di Vicenza S.p.A.



SEGRETERIA PER AZIONI - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE - TORRE VICENZA - VIA ETIO - FRAMMARIN 15 - TEL. +39 0444 339111 - FAX +39 0444 229364 - LIVELI BPR 1700 - CAPITALE SOCIALE A. 1.112.270.437.204.582.72 - ADESIONE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE VICENTINA - ISCRITTA AL N. 1545 DELL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI - NUMERO DI ISCRIZIONE A. REGISTRA. IMPRESI DI VICENZA - CODICE FISCALE E PARTIC. IVA 009401045 - NUMERO DI ISCRIZIONE AL N. 4 D. INTENSA 1958 - CODICE ABI 4321

Allegato B

KPMG

KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Leone Pancaldo, 70
37138 VERONA VR
Telefono +39 045 8115111
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Riservata
Spettabile
Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Via Btg. Framarin, 18
36100 Vicenza
c.a. del Consiglio di Amministrazione
e, p.c. ai componenti del Collegio Sindacale

A mezzo Posta Elettronica Certificata

26 maggio 2016

**Incarico di revisione legale relativo agli esercizi 2010 – 2018 -
Risoluzione consensuale in via anticipata - Osservazioni di KPMG S.p.A.**

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra lettera del 26 maggio 2016 indirizzata alla scrivente (la "Lettera"), relativa all'incarico di revisione legale conferito alla nostra società di revisione dall'assemblea della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., oggi Banca Popolare di Vicenza S.p.A., (di seguito anche solo la "Banca") del 24 aprile 2010 per gli esercizi dal 2010 al 2018 (di seguito anche solo "Incarico di Revisione"). In particolare, ci avete comunicato che a seguito dell'operazione di Aumento del Capitale Sociale da Voi recentemente conclusa, il Fondo Atlante - gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale (di seguito, anche solo "Quaestio SGR") - è divenuto socio di maggioranza della Banca, in quanto ne detiene ora il 99,34% delle azioni. Quaestio SGR vi ha inoltre reso noto che al proprio interno l'incarico di revisione legale dei conti è attualmente svolto da PricewaterhouseCoopers S.p.A., società diversa da KPMG S.p.A. Prendiamo atto, quindi, che il nuovo socio di maggioranza intende conferire anche l'incarico di revisore legale della Banca - e delle società facenti parte del relativo Gruppo Banca Popolare di Vicenza - a PricewaterhouseCoopers S.p.A., con l'intento di agevolare, nella fattispecie, una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di *audit* all'interno del nuovo contesto societario di riferimento.



*Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Incarico di revisione legale conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10 – Risoluzione consensuale
Osservazioni di KPMG S.p.A.
26 maggio 2016*

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, nella medesima Lettera avete richiesto la disponibilità della nostra società di revisione a risolvere consensualmente in via anticipata l'Incarico di Revisione.

In relazione a quanto sopra, vi confermiamo di non avere osservazioni in merito alla Vostra richiesta di risolvere consensualmente in via anticipata l'Incarico di Revisione – nei termini di cui alla suddetta Lettera – nonché sulle ragioni da Voi nella medesima prospettate e, pertanto, confermiamo la nostra disponibilità a dare seguito a quanto da Voi proposto nei termini di cui alla Lettera, sottoscrivendo la presente in segno di accettazione integrale della medesima.

Come ci avete rappresentato, a seguito di questa nostra accettazione, la risoluzione anticipata dell'Incarico di Revisione interverrà: (i) con effetto, comunque, a decorrere dal primo giorno successivo al completamento da parte nostra dell'attività di revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2016 della Banca e del relativo Gruppo; e (ii) in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, D. Lgs. 39/10, nonché dall'art. 7 Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261; rimanendo in ogni caso condizionata all'assunzione da parte della prossima convocanda assemblea della Banca delle delibere di approvazione di detta risoluzione consensuale anticipata e di contestuale nomina della nuova società di revisione.

A tal proposito, confermiamo non essere dovuto alla nostra Società il pagamento di alcuna somma a titolo di penale per tale cessazione anticipata del rapporto. In ogni caso, il saldo dei corrispettivi dalla Banca dovuti alla nostra Società per l'attività che verrà prestata sino alla data di efficacia della risoluzione, interverrà entro dieci giorni dalla cessazione medesima ed ai sensi della lettera di incarico in essere.

Resta inteso che fino al completamento da parte nostra della suddetta attività di revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2016 o, se successiva, fino alla data della deliberazione dell'assemblea di risoluzione consensuale anticipata e contestuale nomina del nuovo revisore, l'Incarico di Revisione proseguirà normalmente ai sensi di legge e della lettera di incarico in essere.

Qualora la prossima assemblea della Vostra Società non dovesse deliberare la risoluzione consensuale dell'Incarico di Revisione e/o il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro revisore, la presente risoluzione consensuale si intenderà automaticamente venuta meno e l'Incarico di Revisione proseguirà ai sensi di legge e della lettera di incarico in essere.

Come prospettato nella Vostra Lettera, restiamo in attesa di ricevere copia della delibera assembleare in questione e delle considerazioni svolte dall'organo di controllo sulla risoluzione consensuale.

In conformità a quanto previsto dal sopra citato Regolamento: (i) provvederemo a trasmettere copia della presente a Consob nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni applicabili, unicamente a valle della prospettata approvazione assembleare; ed (ii) acconsentiamo a che le ragioni poste alla base di tale risoluzione anticipata vengano riportate nella prevista "Relazione dell'organo di amministrazione sulle ragioni che hanno condotto alla risoluzione anticipata, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n.



Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Incarico di revisione legale conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10 – Risoluzione consensuale
Osservazioni di KPMG S.p.A.
26 maggio 2016

261" e a che la presente nostra accettazione – contenente le osservazioni conclusive sulla cessazione stessa - venga resa disponibile agli Azionisti nei modi e tempi di legge nell'ambito dell'informativa pre-assembleare dovuta dalla Banca ai sensi di legge.

Con l'occasione, Vi inviamo i nostri migliori saluti.

KPMG S.p.A.



Vito Antonini



Allegato C

Parere del Collegio Sindacale sulla risoluzione consensuale del contratto di revisione attualmente in corso tra Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni e KPMG S.p.A. e sul conferimento del nuovo incarico di revisione legale a PricewaterhouseCoopers S.p.A. (art. 13, D. Lgs. 39/20110 e art. 7, D.M. 261/2012)

All'Assemblea degli Azionisti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

I sottoscritti Sindaci, premesso che:

- ai sensi dell'art. 7 D.M. 261/2012, la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono, consensualmente, determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, anticipatamente rispetto alla pattuita scadenza, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale;
- il Fondo Atlante - gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale (di seguito "Quaestio SGR") - è divenuto socio di maggioranza della Banca, detenendo circa il 99,34% delle azioni della medesima e Quaestio SGR ha reso noto che, al proprio interno, l'incarico di revisione legale dei conti è attualmente svolto da PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito "PwC" o "PwC S.p.A.");
- il nuovo socio di maggioranza ha chiesto di conferire l'incarico di revisore legale della Banca - e delle società facenti parte del relativo Gruppo Banca Popolare di Vicenza - a PwC S.p.A., con l'intento di razionalizzare e agevolare, nella fattispecie, una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di revisione all'interno del nuovo contesto societario di riferimento;
- in data 24 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Banca, preso atto della volontà dell'azionista di maggioranza, ha deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci del 7 luglio 2016 la proposta di risoluzione consensuale del contratto di revisione, attualmente in corso con KPMG S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 007 096 00159, iscritta al n. 70623 del Registro dei Revisori Legali tenuto presso il competente Ministero (KPMG), incaricata della revisione legale della Banca, per la durata di nove esercizi dal 2010 al 2018, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con delibera assembleare del 24 aprile 2010, nonché di conferimento di un nuovo incarico ad altra società di revisione per nove esercizi, a decorrere dal completamento, da parte di KPMG, dell'attività di revisione limitata a quella della Relazione Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca;
- con comunicazione del 26 maggio 2016, la Banca ha formalmente comunicato a KPMG S.p.A., di voler sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti del 7 luglio 2016 la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione contabile in corso, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. 261/2012, e il contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale a "PricewaterhouseCoopers S.p.A." in breve "PwC", con sede legale in Milano (MI), Viale Monte Rosa 91, capitale



sociale Euro 6.890.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 129 798 80155, iscritta al n. 119644 del Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero competente, società incaricata della revisione legale di Quaestio SGR;

- nella stessa data del 26 maggio 2016 KPMG S.p.A. ha comunicato le proprie osservazioni in merito alla proposta di risoluzione dell'incarico, con lettera indirizzata al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale della Banca, dichiarandosi disponibile alla risoluzione anticipata dell'incarico senza il pagamento di alcuna penale;
- il Collegio Sindacale si è pertanto riunito al fine di esaminare la predetta documentazione e valutare, in conformità alle norme vigenti, sia le motivazioni che giustificano la risoluzione dell'incarico conferito a KPMG, sia la nomina del nuovo revisore, in riferimento alla quale invierà quanto prima al Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni la propria proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale esprime le seguenti osservazioni:

- prende atto che il Fondo Atlante - gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale - è divenuto socio di maggioranza della Banca, detenendo circa il 99,34% delle azioni della medesima e che Quaestio SGR ha reso noto che, al proprio interno, l'incarico di revisione legale dei conti è attualmente svolto da PwC S.p.A.;
- prende atto, altresì, che il nuovo socio di maggioranza intende conferire l'incarico di revisore legale della Banca - e delle società facenti parte del relativo Gruppo Banca Popolare di Vicenza - a PwC S.p.A., con l'intento di razionalizzare e agevolare, nella fattispecie, una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di *audit* all'interno del nuovo contesto societario di riferimento, e questo con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca.

Il Collegio, fatte le sopra esposte considerazioni, ritiene sussistenti le condizioni per procedere alla risoluzione anticipata del contratto di revisione contabile e condivide la scelta della risoluzione anticipata e la nomina della nuova società di revisione con l'esigenza, intervenuta a seguito del cambio del soggetto che esercita il controllo nella Banca, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, di uniformare lo svolgimento delle attività di revisione legale all'interno del gruppo.

Il Collegio richiama, a tale riguardo, la normativa di riferimento, in particolare l'art. 7 del D. M. 261/2012 che definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D. Lgs. 39/2010, e che prevede che: "Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino

a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni”.

Parere del Collegio Sindacale

Il Collegio condivide le ragioni che sottendono alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico conferito a KPMG S.p.A. e alla nomina del nuovo revisore, per la quale ultima formulerà la relativa proposta motivata ai sensi di legge.

Ritiene che il cambio di controllo ex art. 2359 C.C. sia la vera e principale motivazione della sostituzione del revisore nelle società facenti parte di un gruppo.

Prende atto che, il conferimento dell'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. consente di prevedere vantaggi sul piano organizzativo, attraverso una maggior efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale, con costi legati alla revisione, come risulta dalla proposta di PWC datata 26 maggio 2016 agli atti del collegio, sostanzialmente allineati a quelli precedentemente sostenuti con KPMG S.p.A.

Reputa, in ogni caso, garantita la continuità dell'attività di revisione legale, e pertanto

il Collegio Sindacale,

preso atto delle osservazioni in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico formulate dalla stessa KPMG e contenute nella lettera del 26 maggio 2016,


esprime,

ai sensi dell'art. 7 del D.M. 261/2012 cui fa rinvio l'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 39/2010 e, tenuto anche conto della proposta datata 26 maggio 2016 relativa al conferimento dell'incarico, quale revisore legale della Banca e del relativo Gruppo, di PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

“PARERE FAVOREVOLE”

alla proposta, che sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti del 7 luglio 2016 in parte ordinaria, di risoluzione anticipata consensuale del contratto attualmente in essere tra Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni e KPMG avente ad oggetto l'incarico di revisione legale per il novennio relativo agli esercizi con chiusura al 31 dicembre degli anni 2010 - 2018 della predetta Banca, con efficacia differita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca, momento da cui si prevede appunto che decorrerà l'efficacia dell'incarico alla nuova società di revisione di cui a separata propria proposta da sottoporsi dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione della medesima Assemblea, condividendo, pertanto, il Collegio le ragioni che sottendono alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico conferito a KPMG ed alla nomina del nuovo revisore PWC, ritenendo che il cambio di controllo ex art. 2359 c.c. sia idonea motivazione per la sostituzione della società di revisione nei termini sopra descritti.

Il presente parere, unitamente alla Relazione degli Illustrativa degli Amministratori e alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti di cessazione anticipata e di conferimento del nuovo incarico, sarà trasmesso a cura di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni alla Consob





ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261 del
28.12.2012.

Vicenza, 27 maggio 2016

IL COLLEGIO SINDACALE

Giovanni Zamberlan

Laura Piussi

Paolo Zanconato

Allegato D

**PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
BANCA POPOLARE DI VICENZA SOCIETÀ PER AZIONI
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI,**

per gli esercizi dal 2016 al 2024, a nuova società di revisione
e per la determinazione del relativo corrispettivo
ai sensi art. 13, comma 1, D. Lgs. 39/2010.


Signori Azionisti della Società Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni,

premesse che:

- in data 27 maggio 2016 il Collegio Sindacale ha emesso specifico parere in ordine alla risoluzione consensuale del contratto di revisione contabile attualmente in corso tra Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni e KPMG S.p.A. e sul conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A., che qui richiamiamo integralmente, messo a disposizione nei modi e nei tempi di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs 39/2010 l'assemblea degli azionisti, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'anno;
- in data 26 maggio 2016 "PricewaterhouseCoopers S.p.A." in breve "PwC", con sede legale in Milano (MI), Viale Monte Rosa 91, capitale sociale Euro 6.890.000 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 129 798 80155, iscritta al n. 119644 del Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero competente ha fatto pervenire alla Banca una proposta contenente i termini e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs 39/2010, relativamente agli esercizi chiusi al 31 dicembre dal 2016 al 2024, così come riportato in dettaglio nella tabella annessa alla detta proposta.

L'oggetto della proposta riguarda in particolare:

- l'incarico di revisione legale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs 39/2010 – in quanto la Banca è qualificata quale Ente di Interesse Pubblico ai sensi del medesimo decreto – e degli articoli 116, 155 e seguenti del D.Lgs 58/1998, del bilancio di esercizio di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni e del bilancio consolidato del gruppo Banca Popolare di Vicenza relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre dal 2016 al 2024;
- l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno per gli esercizi dal 2017 al 2024 del gruppo Banca Popolare di Vicenza;
- le attività relative alle attestazioni fiscali, inclusa la normativa in materia di responsabilità fiscale del revisore contabile;





- le verifiche periodiche.

Tale offerta di incarico è stata esaminata, con l'assistenza delle strutture societarie ed in particolare con il Dirigente preposto alla Redazione dei documenti contabili societari, nel rispetto della norma di legge.

Il Collegio Sindacale ha analizzato in dettaglio l'offerta della società di revisione, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:

- esperienze maturate nel settore, principali clienti, con particolare riferimento agli Intermediari Finanziari;
- approccio metodologico di revisione;
- composizione del team di lavoro proposto con riferimento all'esperienza e professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico;
- adeguatezza della stima delle ore preventivate per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
- congruità e adeguatezza del corrispettivo annuo complessivamente richiesto al fine di garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro, nonché l'indipendenza della società di revisione;
- previsione di una procedura per la verifica del requisito di indipendenza e dell'insussistenza di cause di incompatibilità;
- decorrenza dell'incarico dalla data di efficacia della risoluzione consensuale del mandato conferito all'attuale società di revisione, Kpmg S.p.a.

Le valutazioni effettuate hanno consentito al Collegio Sindacale di esprimere il proprio parere favorevole all'offerta presentata da PwC che prevede, per ciascuno degli esercizi oggetto dell'incarico, un corrispettivo complessivo di Euro 256.000,00 (al netto di incrementi ISTAT, spese vive, IVA e del contributo di vigilanza dovuto a Consob), tenuto conto che i costi risultano sostanzialmente in linea con quanto già riconosciuto all'attuale società di revisione, come risulta dalla detta proposta di PwC, datata 26 maggio 2016, agli atti del collegio e che, in ogni caso, risulta garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

Il Collegio Sindacale, sulla base delle motivazioni sopra esposte,

PROPONE

quanto segue da recepirsi nella proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti:

Signori Azionisti,

siete pertanto invitati ad approvare, sentite le motivazioni rappresentate ed ai sensi della normativa vigente, la seguente proposta di:

- conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – per la durata di 9 esercizi, e precisamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre dal 2016 al 2024 – alla società di



revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." in breve "PwC", con sede legale in Milano (MI), suddetta, su proposta motivata di questo organo di controllo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e con efficacia differita - a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca e in continuità comunque rispetto alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A.;

- riconoscimento, per l'intera durata dell'incarico, di un corrispettivo annuo totale (al netto dell'IVA, spese vive e di segreteria, contributo di vigilanza a favore Consob) di Euro 256.000,00 per esercizio, calcolato sulla base di una stima di 2.775 ore di lavoro (con tariffe orarie differenziate in relazione al ruolo dei vari professionisti da impiegarsi e che verranno aggiornate annualmente dell'indice ISTAT) ripartite tra le attività relative all'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato (del Gruppo) di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., all'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo, alle verifiche periodiche di cui all'articolo 14 comma 1, lettera b) del D.Lgs 39/2010 ed alle attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, inclusa la normativa in materia di responsabilità fiscale del revisore contabile, il tutto ai termini ed alle condizioni, anche economiche, contenute nell'offerta presentata da PwC e agli atti del Collegio e della Banca.

Vicenza, 31 maggio 2016

IL COLLEGIO SINDACALE

Giovanni Zamberlan

Laura Piussi

Paolo Zanconato



4. Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni (di seguito brevemente anche la "Società" o la "Banca") ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria della Società – quale quarto punto all'ordine del giorno – l'approvazione del Regolamento Assembleare.

Si sottopone, pertanto, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria - così come previsto dall'art. 2364, comma primo, numero 6, del Codice Civile il "Regolamento Assembleare" riportato nella presente Relazione.

La Norma Transitoria IV. dello Statuto della Banca in essere alla data dell'Assemblea prevede l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'assemblea anche un Regolamento Assembleare e, su tale presupposto, alcune clausole dello statuto medesimo vi fanno già riferimento. Per tale ragione, quindi, l'approvazione del Regolamento non poteva non essere posta all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

Corre peraltro l'obbligo rappresentare che, nel valutare le possibili modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione di codesta Spettabile Assemblea al primo punto dell'ordine del giorno in parte Straordinaria, si era inizialmente ipotizzato di eliminare il riferimento a detto Regolamento - data la natura non più obbligatoria del medesimo – ma all'esito di dette valutazioni, anche su suggerimento delle Autorità di Vigilanza, si è ritenuta preferibile la scelta di mantenere invariati i relativi passaggi statutari e, pertanto, di procedere ad approvare in Assemblea un testo di Regolamento Assembleare che, ove approvato, conterrà i termini e principi generali per lo svolgimento delle future assemblee della Banca.

Tale Regolamento nella sostanza indica le procedure da seguire e descrive i comportamenti da tenere al fine di consentire l'ordinato, disciplinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, una corretta successione degli interventi e delle relative repliche, garantendo, nel contempo, il diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA
BANCA POPOLARE DI VICENZA
Società per Azioni**

INDICE

Sommario

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	II
Articolo 1.....	II
SEZIONE II - Costituzione dell'assemblea.....	II
Articolo 2.....	II
Articolo 3.....	III
Articolo 4.....	III
Articolo 5.....	IV
Articolo 6.....	IV
Articolo 7.....	V
SEZIONE III – Discussione.....	V
Articolo 8.....	V
Articolo 9.....	V
Articolo 10.....	V
Articolo 11.....	VI
Articolo 12.....	VI
Articolo 13.....	VI
Articolo 14.....	VI
Articolo 15.....	VI
Articolo 16.....	VII
Articolo 17.....	VII
SEZIONE IV – votazione.....	VII
Articolo 18.....	VII
Articolo 19.....	VII
SEZIONE V – Chiusura.....	VIII
Articolo 20.....	VIII



SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

- 1.** Lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, con sede in Vicenza, Via Battaglione Framarin n.18 (per il seguito anche "Banca" o "Società") è disciplinato dalle norme di legge – anche di natura regolamentare - e statutarie tempo per tempo applicabili alla Società, dal presente Regolamento (che comunque non deroga allo statuto e al limite ne riporta singole disposizioni), e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea, nell'esercizio dei poteri ad esso riconosciuti a norma di legge e di statuto, potendo adottare le medesime misure e le soluzioni ritenute più opportune. Tale disciplina si applica in tutti i locali in cui si svolge l'Assemblea, compresi quelli eventualmente predisposti ai sensi dell'articolo 2 che segue. Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa.
- 2.** Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche norme – anche di natura regolamentare - la convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, come previsto nello Statuto Sociale.
- 3.** L'Assemblea è convocata nella Sede Sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, come previsto nello Statuto Sociale.

SEZIONE II - Costituzione dell'assemblea

ARTICOLO 2

- 1.** Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto ai sensi di Statuto e/o delle normative – anche di natura regolamentare – tempo per tempo applicabili alla Società, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione, nonché i componenti gli organi amministrativi e di controllo e la direzione generale.
- 2.** Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa *pro tempore* applicabile.
- 3.** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in tema di rappresentanza legale e di deleghe. Se consentito dalla normativa vigente tempo per tempo applicabile alla Società, ferma ogni altra disposizione in tema di deleghe, la delega può anche essere notificata mediante posta elettronica secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.
- 4.** Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 5.** L'Assemblea, ove l'avviso di convocazione lo preveda, può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'Assemblea, o in altri comuni purché in Italia, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
- 6.** In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.
- 7.** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dello Statuto sociale o, in mancanza, da persona nominata con il voto della maggioranza dei presenti.



8. Chi presiede l'Assemblea ha pieni poteri, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto, per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati.

9. L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un Segretario che redige il verbale; in caso di Assemblea straordinaria ed inoltre ogniqualvolta chi la presiede lo ritenga opportuno la funzione di Segretario viene assunta da un Notaio, da lui designato.

10. Possono partecipare all'assemblea il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i dirigenti della società e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

11. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati, che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea. Essi, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea muniti di apposito tesserino e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato. Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione, non possono essere utilizzati dagli intervenuti e da coloro che assistono alla riunione apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature per gli intervenuti e coloro che assistono, ne determina le condizioni ed i limiti.

12. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 10 e 11 del presente articolo.

ARTICOLO 3

1. Ferma ogni previsione di legge – anche di natura regolamentare – in materia di deleghe e di rappresentanza legale - ogni soggetto delegato avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega fino all'eventuale numero massimo di soci previsto dalle suddette normative tempo per tempo applicabili alla Società e, in ogni caso, la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi di dette medesime normative.

2. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco (Art. 2372 C.C.) e la Banca potrà richiedere – dandone in tal caso indicazione e fornendo le relative istruzioni nell'avviso di convocazione dell'assemblea - che la firma del delegante venga autenticata presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che rilascia la Comunicazione per il diritto di intervento all'Assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF, ovvero da un Pubblico Ufficiale.

3. Le persone giuridiche possono intervenire in Assemblea solo in persona del legale rappresentante, il quale potrà in alternativa conferire delega ad altro soggetto a norma dei due commi precedenti.

ARTICOLO 4

1. Verificata la sussistenza del diritto di intervenire, gli incaricati della Società rilasciano un "Biglietto di Ammissione" da utilizzare per l'esercizio di tutti i diritti assembleari (accesso ai locali assembleari, intervento, voto palese). Il biglietto di ammissione dovrà essere conservato per tutta la durata dei lavori assembleari.



ARTICOLO 5

- 1.** La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dei lavori assembleari, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e idoneo titolo di legittimazione (Documento di identità, eventuali deleghe), oltre all'apposita certificazione rilasciata a norma delle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti, documenti che devono essere esibiti agli incaricati della Società agli ingressi posti all'interno della "sede assembleare" (intendendosi con tale espressione tutta l'area a disposizione per lo svolgimento dei lavori assembleari).
- 2.** Sono considerate valide ai fini dell'intervento in Assemblea solo le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
- 3.** Sono conteggiati ai fini dei quorum tutti coloro che si trovino all'interno dei "locali assembleari" (intendendosi con tale espressione la parte di "sede assembleare" posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei Soci).

ARTICOLO 6

- 1.** All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata o, in mancanza, nominata a norma dello Statuto Sociale e del presente Regolamento.
- 2.** Il Presidente, per il servizio d'ordine e per la gestione dei lavori assembleari, si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.
- 3.** Il Presidente si avvale della collaborazione di nominativi di propria fiducia per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e risolve eventuali contestazioni.
- 4.** In base a quanto registrato dagli incaricati della Società agli ingressi, il Presidente constata il numero complessivo dei soggetti presenti aventi diritto a intervenire e votare ed il numero delle azioni, e quindi, la quota di capitale dagli stessi rappresentata. Il Presidente comunica il numero degli azionisti o altri soggetti legittimati presenti, specificando il numero di quelli intervenuti in proprio, ivi compresi quelli intervenuti per rappresentanza legale, e di quelli intervenuti per delega.
- 5.** Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, dichiara deserta l'Assemblea stessa e la rinvia ad altra convocazione, se prevista.
- 6.** Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del personale incaricato di cui infra, constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Il Presidente, anche su segnalazione e con l'ausilio del personale incaricato, risolve inappellabilmente le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea e, in genere, ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare, anche a distanza, all'Assemblea.
- 7.** Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'Assemblea la nomina del Segretario, anche non socio, per la redazione del processo verbale. Ai sensi di legge o per decisione del Presidente, l'incombenza può essere affidata ad un Notaio designato dal Presidente medesimo ai sensi dello statuto sociale. Il presidente può, quindi, affidare la redazione del verbale ad un notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge, nel qual caso può rinunciare all'assistenza del segretario. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 8.** Il Presidente può farsi coadiuvare dagli scrutatori, anche non soci, dal medesimo designati, che hanno il compito di coadiuvare il Presidente nel verificare l'esito delle votazioni e nel verificare ed identificare i soggetti che intendano intervenire nella discussione.



9. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

ARTICOLO 7

1. I Soci che, per qualsiasi ragione, si allontanino dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dagli incaricati della Società presso le apposite postazioni. Per essere riammessi devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

SEZIONE III - Discussione

ARTICOLO 8

1. Il Presidente e/o, su suo invito, il Consigliere Delegato, se nominato, ovvero un componente dell'organo amministrativo o di controllo o un dirigente della società ovvero coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 6, comma 10 del presente Regolamento, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. A tal fine il Consiglio si adopera per assicurare, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, ai soci una adeguata informativa circa gli elementi necessari per assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga può seguire un ordine delle materie da trattare diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

2. Salvo espressa richiesta approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che la Società ha preventivamente messo a disposizione degli interessati, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 9

1. Il Presidente dirige e regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente regolamento e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea; spetta, parimenti, al Presidente di intervenire al fine di evitare abusi.

ARTICOLO 10

1. Ogni soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni, e di formulare proposte. Gli interventi devono essere chiari, pertinenti alle materie all'ordine del giorno e contenuti nei tempi stabiliti dal Presidente. Coloro che intendono intervenire devono richiederlo agli incaricati presenti nelle sale, anche collegate tramite sistemi di comunicazione a distanza, mediante richiesta contenente, oltre al nome e cognome del soggetto interveniente stesso, l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda di intervento si riferisce. La richiesta di intervento può essere formulata anche mediante sistemi di comunicazione elettronica eventualmente disponibili durante i lavori assembleari. La richiesta di intervento può essere formalizzata solo dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e purché prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento. Il Presidente può stabilire anche diverse modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi. Qualora per la richiesta di intervento si utilizzino sistemi elettronici, di ciò e delle modalità di utilizzo verrà data preventiva comunicazione all'avvio dei lavori assembleari.



2. Gli interventi vengono, solo su specifica richiesta del Socio, verbalizzati per riassunto, a norma dell'art. 2375 codice civile, salvo che lo stesso Socio faccia richiesta della integrale trascrizione del suo intervento e il testo di questo venga depositato per iscritto dal Socio medesimo al termine dell'intervento o ne sia stata disposta la registrazione.

ARTICOLO 11

1. Il Presidente o persona da lui designata risponde ai Soci o a coloro che hanno preso la parola dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo che siano esauriti tutti gli interventi sugli argomenti, posti in discussione, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

ARTICOLO 12

1. Ciascun Socio ha la possibilità di un solo intervento su ogni materia all'ordine del giorno, nell'ambito del quale può altresì esprimere la propria dichiarazione di voto. Non è ammessa replica.

2. Il Consiglio di Amministrazione e i partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.

ARTICOLO 13

1. Tenuto conto del numero complessivo degli Azionisti della Banca, della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti, il Presidente, avendo presente l'esigenza di consentire il maggior numero di interventi possibile, garantendo nel contempo l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari e la conclusione degli stessi in un'unica riunione, fissa la durata degli interventi in un periodo comunque non superiore a 3 minuti. È comunque in facoltà del Presidente accordare, tenuto conto delle circostanze, termini maggiori. Approssimandosi la scadenza del termine dell'intervento, il Presidente invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici.

ARTICOLO 14

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'argomento alla materia posta in discussione o non coincidenza del medesimo rispetto a quanto dichiarato al momento dell'iscrizione per l'intervento o di interventi ripetitivi;
- nel caso in cui il Socio pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- nel caso di minaccia o di incitamento alla violenza od al disordine.

ARTICOLO 15

1. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalle sale, anche collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, delle persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione.



ARTICOLO 16

1. Gli interventi si svolgeranno secondo l'ordine di iscrizione o, come sopra precisato, secondo quanto stabilito dal Presidente ed esauriti tutti gli interventi, nonché le relative risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio potrà prendere la parola.

ARTICOLO 17

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 c.c., il Presidente dell'Assemblea, sempre che l'Assemblea non si opponga, può decidere di aggiornare l'adunanza in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi la necessità, fissando contemporaneamente giorno, ora e luogo per la prosecuzione dei lavori, entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a cinque giorni.

SEZIONE IV - votazione

ARTICOLO 18

1. Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente – qualora le circostanze lo consentano - riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 15. I provvedimenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 19

1. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando di norma la precedenza a quelle eventualmente formulate dal consiglio di amministrazione. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione (quali, in via esemplificativa: alzata di mano; sottoscrizione di una scheda; alzata e seduta; uso di idonee apparecchiature elettroniche), di rilevazione e di computo dei voti, che si intendono approvate se l'Assemblea non sia di diverso avviso, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

Nel caso in cui il Presidente disponga che le votazioni avvengano mediante strumenti informatici di rilevazione, potrà altresì richiedere l'assistenza di tecnici esterni alla Società per i relativi adempimenti.

2. La nomina alle cariche sociali avviene in conformità allo Statuto, tempo per tempo vigente.

3. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio. Nelle operazioni di scrutinio il Presidente è coadiuvato dagli scrutatori, se designati, e dal segretario o dal Notaio, ai sensi di quanto sopra indicato. Al termine delle verifiche, il Presidente proclama i risultati delle votazioni, dichiarandoli all'Assemblea, e dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto.

4. In assenza di procedure che consentano la registrazione automatica del nominativo del votante, gli Azionisti o coloro che votano contro o che si astengono devono registrare il proprio nominativo presso le postazioni all'uopo attrezzate e munite di personale appositamente incaricato.



SEZIONE V – Chiusura

ARTICOLO 20

- 1.** Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
- 2.** Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e la seduta fosse rinviata per la prosecuzione ad altra data, potranno intervenire alla successiva riunione solo i soggetti che erano già legittimati alla partecipazione all'Assemblea nel primo giorno dei lavori.



In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

«L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, riunitasi in unica convocazione il giorno 7 luglio 2016, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa su tale punto all'ordine del giorno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza e visto il testo del Regolamento Assembleare, che sarà allegato al verbale e che costituisce parte integrante della detta Relazione, messo a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge;

DELIBERA

- *di approvare il "Regolamento Assembleare" di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, nel testo risultante dalla suddetta Relazione Illustrativa, messo a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge, e che verrà allegato al Verbale di Assemblea;*
- *di conferire al Presidente ed al Consigliere Delegato, anche disgiuntamente tra loro, il potere di apportare a quanto sopra tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o che fossero richieste dalle competenti Autorità anche di Vigilanza ed in genere ogni facoltà per rendere pubblica ed esecutiva, a norma di legge, la precedente deliberazione, il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido.».*

Vicenza, 6 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere Delegato e Direttore Generale
Francesco Iorio